

Pierpaolo Masciocchi

Guida all'applicazione del decreto macchine

*D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 17
che recepisce la direttiva macchine 2006/42/CE*

*Principi generali e contenuti precettivi
Requisiti essenziali di sicurezza per la progettazione
e la costruzione delle macchine
Procedure applicative e modulistica
Casi e quesiti e risolti*



EPC LIBRI

SOMMARIO

Premessa	39
----------------	----

PARTE PRIMA

LA NUOVA DIRETTIVA MACCHINE	109
-----------------------------------	-----

CAPITOLO 1	PRINCIPI GENERALI E CONTENUTI PRESCRITTIVI	111
-------------------	---	------------

CAPITOLO 2	REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E DI TUTELA DELLA SALUTE RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE E ALLA COSTRUZIONE DI MACCHINE	149
-------------------	--	------------

CAPITOLO 3	PROCEDURE APPLICATIVE	231
-------------------	------------------------------	------------

PARTE SECONDA

L'ATTUAZIONE IN ITALIA DELLA NUOVA DIRETTIVA MACCHINE D.LGS. 17/2010.....	259
--	-----

CAPITOLO 1	PRINCIPI GENERALE E CONTENUTI PRESCRITTIVI	261
-------------------	---	------------

CAPITOLO 2	REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE E ALLA COSTRUZIONE DI MACCHINE	301
-------------------	---	------------

CAPITOLO 3	PROCEDURE APPLICATIVE E MODULISTICA	379
-------------------	--	------------

CAPITOLO 4	USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO	439
-------------------	---	------------

CAPITOLO 5	LA PROTEZIONE DEI LAVORATORI IN CASO DI UTILIZZO DI MACCHINE, ATTREZZATURE O INSIEMI	495
-------------------	---	------------

CAPITOLO 6	PROFILI DI RESPONSABILITÀ	679
-------------------	----------------------------------	------------

PARTE TERZA

ASCENSORI E MOTACARICHI	705
--------------------------------------	------------

CAPITOLO 1	ASCENSORI E MONTACARICHI	707
-------------------	---------------------------------------	------------

PARTE QUARTA	783
---------------------------	------------

CAPITOLO 1	CASI, QUESITI E SOLUZIONI	785
-------------------	----------------------------------	------------

INDICE GENERALE

Premessa	39
----------------	----

PARTE PRIMA LA NUOVA DIRETTIVA MACCHINE

CAPITOLO 1	PRINCIPI GENERALI E CONTENUTI PRESCRITTIVI	111
1.1	Campo d'applicazione	111
1.2	Definizioni	114
1.3	Direttive specifiche	117
1.4	Sorveglianza del mercato	118
1.5	Immissione sul mercato e messa in servizio	118
1.6	Libera circolazione	120
1.7	Presunzione di conformità e norme armonizzate	121
1.8	Misure specifiche.....	122
1.9	Misure specifiche riguardanti categorie di macchine potenzialmente pericolose	124
1.10	Procedura di contestazione di una norma armonizzata	125
1.11	Clausola di salvaguardia	126
1.12	Procedure di valutazione della conformità delle macchine	127
1.13	Procedura per le quasi-macchine	137
1.14	Organismi notificati.....	140
1.15	Installazione e utilizzo delle macchine e marcatura "CE"	142

1.16	Non conformità della marcatura	143
1.17	Riservatezza e cooperazione tra gli Stati membri	145
1.18	Procedure di ricorso e sanzioni.....	145
1.19	Modifica della direttiva 95/16/CE	146
1.20	Abrogazioni e norme attuative.....	147

CAPITOLO 2	REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E DI TUTELA DELLA SALUTE RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE E ALLA COSTRUZIONE DI MACCHINE	149
-------------------	--	------------

2.1	Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute	153
2.1.1	Considerazioni generali	154
2.1.1.1	<i>Definizioni</i>	154
2.1.1.2	<i>Principi d'integrazione della sicurezza</i>	155
2.1.1.3	<i>Materiali e prodotti</i>	156
2.1.1.4	<i>Illuminazione</i>	156
2.1.1.5	<i>Progettazione della macchina ai fini della movimentazione</i>	157
2.1.1.6	<i>Ergonomia</i>	158
2.1.1.7	<i>Posti di lavoro</i>	158
2.1.1.8	<i>Sedili</i>	159
2.1.2	Sistemi di comando	160
2.1.2.1	<i>Sicurezza ed affidabilità dei sistemi di comando</i>	160
2.1.2.2	<i>Dispositivi di comando</i>	162
2.1.2.3	<i>Avviamento</i>	164
2.1.2.4	<i>Arresto</i>	165
2.1.2.4.1	<i>Arresto normale</i>	165
2.1.2.4.2	<i>Arresto operativo</i>	166
2.1.2.4.3	<i>Arresto di emergenza</i>	166
2.1.2.4.4	<i>Assemblaggi di macchine</i>	167
2.1.2.5	<i>Selezione del modo di comando o di funzionamento</i>	167
2.1.2.6	<i>Guasto del circuito di alimentazione di energia</i>	169
2.1.3	Misure di protezione contro i pericoli meccanici	169

2.1.3.1	<i>Rischio di perdita di stabilità</i>	169
2.1.3.2	<i>Rischio di rottura durante il funzionamento</i>	170
2.1.3.3	<i>Rischi dovuti alla caduta o alla proiezione di oggetti</i>	171
2.1.3.4	<i>Rischi dovuti a superfici, spigoli od angoli</i>	171
2.1.3.5	<i>Rischi dovuti alle macchine combinate</i>	171
2.1.3.6	<i>Rischi connessi alle variazioni delle condizioni di funzionamento</i>	171
2.1.3.7	<i>Rischi dovuti agli elementi mobili</i>	171
2.1.3.8	<i>Scelta di una protezione contro i rischi dovuti agli elementi mobili</i>	172
2.1.3.8.1	<i>Elementi mobili di trasmissione</i>	172
2.1.3.8.2	<i>Elementi mobili che partecipano alla lavorazione</i>	172
2.1.3.9	<i>Rischi di movimenti incontrollati</i>	174
2.1.4	Caratteristiche richieste per i ripari ed i dispositivi di protezione	174
2.1.4.1	<i>Requisiti generali</i>	174
2.1.4.2	<i>Requisiti particolari per i ripari</i>	175
2.1.4.2.1	<i>Ripari fissi</i>	175
2.1.4.2.2	<i>Ripari mobili interbloccati</i>	175
2.1.4.2.3	<i>Ripari regolabili che limitano l'accesso</i>	176
2.1.4.3	<i>Requisiti particolari per i dispositivi di protezione</i>	176
2.1.5	Rischi dovuti ad altri pericoli	177
2.1.5.1	<i>Energia elettrica</i>	177
2.1.5.2	<i>Elettricità statica</i>	177
2.1.5.3	<i>Energie diverse dall'energia elettrica</i>	177
2.1.5.4	<i>Errori di montaggio</i>	177
2.1.5.5	<i>Temperature estreme</i>	178
2.1.5.6	<i>Incendio</i>	178
2.1.5.7	<i>Esplosione</i>	178
2.1.5.8	<i>Rumore</i>	178
2.1.5.9	<i>Vibrazioni</i>	179
2.1.5.10	<i>Radiazioni</i>	179
2.1.5.11	<i>Radiazione esterne</i>	180
2.1.5.12	<i>Radiazioni laser</i>	180
2.1.5.13	<i>Emissioni di materie e sostanze pericolose</i>	180

2.1.5.14	<i>Rischio di restare imprigionati in una macchina</i>	181
2.1.5.15	<i>Rischio di scivolamento, inciampo o caduta</i>	181
2.1.5.16	<i>Fulmine</i>	181
2.1.6	Manutenzione	181
2.1.6.1	<i>Manutenzione della macchina</i>	181
2.1.6.2	<i>Accesso ai posti di lavoro e ai punti d'intervento utilizzati per la manutenzione</i>	182
2.1.6.3	<i>Isolamento dalle fonti di alimentazione di energia</i>	183
2.1.6.4	<i>Intervento dell'operatore</i>	183
2.1.6.5	<i>Pulitura delle parti interne</i>	184
2.1.7	Informazioni	184
2.1.7.1	<i>Informazioni e avvertenze sulla macchina</i>	184
2.1.7.1.1	<i>Informazioni e dispositivi di informazione</i>	184
2.1.7.1.2	<i>Dispositivi di allarme</i>	185
2.1.7.2	<i>Avvertenze in merito ai rischi residui</i>	185
2.1.7.3	<i>Marcatura delle macchine</i>	185
2.1.7.4	<i>Istruzioni</i>	187
2.1.7.4.1	<i>Principi generali di redazione</i>	187
2.1.7.4.2	<i>Contenuto delle istruzioni</i>	188
2.1.7.4.3	<i>Pubblicazioni illustrative o promozionali</i>	191
2.2	Requisiti essenziali supplementari di sicurezza e di tutela della salute per talune categorie di macchine ..	191
2.2.1	Macchine alimentari e macchine per prodotti cosmetici o farmaceutici	194
2.2.1.1	<i>Considerazioni generali</i>	194
2.2.1.2	<i>Istruzioni</i>	195
2.2.2	Macchine portatili tenute e/o condotte a mano	195
2.2.2.1	<i>Considerazioni generali</i>	195
2.2.2.1.1	<i>Istruzioni</i>	196
2.2.2.2	<i>Macchine portatili per il fissaggio o altre macchine ad impatto</i>	196
2.2.2.2.1	<i>Considerazioni generali</i>	197
2.2.2.2.2	<i>Istruzioni</i>	197
2.2.3	Macchine per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili	197

2.3	Requisiti essenziali supplementari di sicurezza e di tutela della salute per ovviare ai pericoli dovuti alla mobilità delle macchine	198
2.3.1	Considerazioni generali	198
2.3.1.1	<i>Definizioni</i>	198
2.3.2	Posti di lavoro	199
2.3.2.1	<i>Posto di guida</i>	199
2.3.2.2	<i>Sedili</i>	199
2.3.2.3	<i>Posti per altre persone</i>	200
2.3.3	Sistemi di comando	200
2.3.3.1	<i>Dispositivi di comando</i>	201
2.3.3.2	<i>Avviamento/spostamento</i>	202
2.3.3.3	<i>Avviamento/spostamento</i>	202
2.3.3.4	<i>Funzione di spostamento</i>	202
2.3.3.5	<i>Spostamento delle macchine con conducente a piedi</i>	203
2.3.3.6	<i>Guasto del circuito di comando</i>	204
2.3.4	Misure di protezione contro i pericoli meccanici	204
2.3.4.1	<i>Movimenti incontrollati</i>	204
2.3.4.2	<i>Elementi mobili di trasmissione</i>	204
2.3.4.3	<i>Ribaltamento o rovesciamento laterale</i>	205
2.3.4.4	<i>Caduta di oggetti</i>	205
2.3.4.5	<i>Mezzi di accesso</i>	206
2.3.4.6	<i>Dispositivi di traino</i>	206
2.3.4.7	<i>Trasmissione di potenza tra la macchina semovente (o il trattore) e la macchina azionata</i>	206
2.3.5	Misure di protezione contro altri pericoli	208
2.3.5.1	<i>Batteria d'accumulatori</i>	208
2.3.5.2	<i>Incendio</i>	208
2.3.5.3	<i>Emissioni di sostanze pericolose</i>	208
2.3.6	Informazioni ed indicazioni	209
2.3.6.1	<i>Iscrizioni, segnalazioni e avvertimenti</i>	209
2.3.6.2	<i>Marcatatura</i>	210
2.3.6.3	<i>Istruzioni</i>	210
2.3.6.3.1	<i>Vibrazioni</i>	210
2.3.6.3.2	<i>Usi molteplici</i>	211

2.4	Requisiti essenziali supplementari di sicurezza e di tutela della salute per prevenire i pericoli dovuti ad operazioni di sollevamento.....	211
2.4.1	Considerazioni generali	212
2.4.1.1	<i>Definizioni</i>	212
2.4.1.2	<i>Misure di protezione contro i pericoli meccanici</i>	213
2.4.1.2.1	<i>Rischi dovuti alla mancanza di stabilità</i>	213
2.4.1.2.2	<i>Macchina che si sposta lungo guide o su vie di scorrimento</i>	213
2.4.1.2.3	<i>Resistenza meccanica</i>	214
2.4.1.2.4	<i>Pulegge, tamburi, rulli, funi e catene</i>	214
2.4.1.2.5	<i>Accessori di sollevamento e relativi componenti</i>	215
2.4.1.2.6	<i>Controllo dei movimenti</i>	216
2.4.1.2.7	<i>Movimenti di carichi durante la movimentazione</i>	217
2.4.1.2.8	<i>Macchine che collegano piani definiti</i>	217
2.4.1.2.8.1	<i>Movimenti del supporto del carico</i>	217
2.4.1.2.8.2	<i>Accesso del supporto del carico</i>	217
2.4.1.2.8.3	<i>Rischi dovuti al contatto con il supporto del carico in movimento</i>	218
2.4.1.2.8.4	<i>Rischio di caduta del carico dal supporto del carico</i>	218
2.4.1.2.8.5	<i>Piani</i>	218
2.4.1.3	<i>Idoneità all'impiego</i>	219
2.4.2	Requisiti per le macchine mosse da energia diversa da quella umana	219
2.4.2.1	<i>Comando dei movimenti</i>	219
2.4.2.2	<i>Controllo delle sollecitazioni</i>	220
2.4.2.3	<i>Impianti guidati da funi</i>	220
2.4.2.4	<i>Installazione guidata da funi</i>	220
2.4.3	Informazioni e marcatura	220
2.4.3.1	<i>Catene, funi e cinghie</i>	220
2.4.3.2	<i>Accessori di sollevamento</i>	221
2.4.3.3	<i>Macchine di sollevamento</i>	221
2.4.4	Istruzioni	222
2.4.4.1	<i>Accessori di sollevamento</i>	222
2.4.4.2	<i>Macchine di sollevamento</i>	222

2.5	Requisiti essenziali supplementari di sicurezza e di tutela della salute per le macchine destinate ad essere utilizzate nei lavori sotterranei.....	223
2.5.1	Rischi dovuti alla mancanza di stabilità	223
2.5.2	Circolazione	224
2.5.3	Dispositivi di comando	224
2.5.4	Arresto dello spostamento	224
2.5.5	Incendio	224
2.5.6	Emissioni di gas di scarico	225
2.6	Requisiti essenziali supplementari di sicurezza e di tutela della salute per le macchine che presentano particolari pericoli dovuti al sollevamento di persone	225
2.6.1	Considerazioni generali	225
2.6.1.1	<i>Resistenza meccanica.....</i>	225
2.6.1.2	<i>Controllo delle sollecitazioni per le macchine mosse da un'energia diversa dalla forza umana</i>	227
2.6.2	Dispositivi di comando	227
2.6.3	Rischi per le persone che si trovano nel supporto del carico o sopra di esso	228
2.6.3.1	<i>Rischi dovuti ai movimenti del supporto del carico</i>	228
2.6.3.2	<i>Rischio di caduta delle persone dal supporto del carico.....</i>	228
2.6.3.3	<i>Rischio dovuto alla caduta di oggetti sul supporto del carico</i>	229
2.6.4	Macchine che collegano piani definiti	229
2.6.4.1	<i>Rischi per le persone che si trovano nel supporto del carico o sopra di esso</i>	229
2.6.4.2	<i>Comandi ai piani</i>	230
2.6.4.3	<i>Accesso al supporto del carico</i>	230
2.6.5	Marcature	230
CAPITOLO 3	PROCEDURE APPLICATIVE	231
3.1	Dichiarazioni	231
3.1.1	Contenuto	231

3.1.2	Custodia	235
3.2	Marcatura CE	235
3.3	Categorie di macchine per le quali va applicata una delle procedure di valutazione della conformità delle macchine	236
3.4	Elenco indicativo dei componenti di sicurezza	238
3.5	Istruzioni per l'assemblaggio delle quasi - macchine.....	240
3.6	Valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbricazione delle macchine	244
3.7	Esame CE del tipo.....	250
3.8	Garanzia qualità totale.....	252
3.9	Criteri minimi che devono essere osservati dagli stati membri per la notifica degli organismi	256

PARTE SECONDA

L'ATTUAZIONE IN ITALIA DELLA NUOVA DIRETTIVA MACCHINE D.LGS. 17/2010

CAPITOLO 1 PRINCIPI GENERALI E CONTENUTI PRESCRITTIVI 261

1.1	Campo d'applicazione	261
1.2	Definizioni	263
1.3	Immissione sul mercato e messa in servizio.....	266
1.4	Presunzione di conformità e norme armonizzate	269
1.5	Procedura di contestazione di una norma armonizzata	271
1.6	Sorveglianza del mercato	271
1.7	Clausola di salvaguardia	272
1.8	Misure specifiche riguardanti categorie di macchine potenzialmente pericolose	273
1.9	Valutazione della conformità delle macchine	274

1.10	Procedure di valutazione della conformità delle quasi macchine	286
1.11	Organismi notificati	288
1.12	Marcatura «CE» e casi di non conformità	293
1.13	Obbligo di riservatezza e sanzioni	294
1.14	Ascensori e montacarichi	296
1.15	Deroghe, abrogazioni e norme finali e transitorie.....	298
 CAPITOLO 2 REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE E ALLA COSTRUZIONE DI MACCHINE		301
2.1	Considerazioni introduttive	301
2.2	Campo di applicazione e definizioni.....	304
2.3	Requisiti generali.....	306
2.4	Sistemi di comando	311
2.5	Misure di protezione contro i pericoli meccanici	320
2.6	Caratteristiche richieste per i ripari e i dispositivi di protezione	324
2.7	Rischi dovuti ad altri pericoli.....	327
2.8	Manutenzione	331
2.9	Informazioni.....	334
2.10	Requisiti essenziali supplementari di sicurezza e di tutela della salute per talune categorie di macchine	341
2.11	Macchine alimentari e macchine per prodotti cosmetici o farmaceutici	343
2.12	Macchine portatili tenute e/o condotte a mano	345
2.13	Macchine per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili.....	347
2.14	Requisiti essenziali supplementari di sicurezza e di tutela della salute per ovviare ai pericoli dovuti alla mobilità delle macchine	348

2.15	Requisiti essenziali supplementari di sicurezza e di tutela della salute per prevenire i pericoli dovuti ad operazioni di sollevamento	360
2.16	Requisiti essenziali supplementari di sicurezza e di tutela della salute per le macchine destinate ad essere utilizzate nei lavori sotterranei.....	371
2.17	requisiti essenziali supplementari di sicurezza e di tutela della salute per le macchine che presentano particolari pericoli dovuti al sollevamento di persone	373
CAPITOLO 3 PROCEDURE APPLICATIVE E MODULISTICA		379
3.1	Dichiarazione ce di conformità di una macchina	379
3.2	Dichiarazione di incorporazione di quasimacchine	381
3.3	Marcatura “CE” di conformità.....	384
3.4	Procedure di valutazione della conformità delle macchine: categorie di macchine assoggettate	384
3.5	Elenco dei componenti di sicurezza	386
3.6	Fascicolo tecnico per le macchine.....	388
3.7	Documentazione tecnica pertinente per le quasimacchine.....	390
3.8	Procedura per la valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbricazione delle macchine	392
3.9	Procedure per l’esame ce del tipo e responsabilità degli organismi notificati e dei fabbricanti	398
3.10	Procedura per la valutazione del sistema di garanzia di qualità	400
3.11	Criteri minimi per la notifica degli organismi	405
3.12	Principali riferimenti di norme armonizzate ai sensi della direttiva 2009/C 214/01	406
3.13	Fac-simile di comunicazione della non conformità della macchina e/o del componente agli enti competenti	430

3.14	Fac-simile di relazione di accertamento di non conformità della macchina e/o del componente ai requisiti essenziali di sicurezza.....	431
3.15	Fac-simile di comunicazione integrativa agli enti competenti della non conformità della macchina e/o del componente	433
3.16	Fac-simile di relazione integrativa di accertamento di non conformità della macchina e/o del componente ai requisiti essenziali di sicurezza.....	434
3.17	Dichiarazione di conformità del dispositivo di protezione in caso di capovolgimento	436
3.18	Dichiarazione di corretta installazione del dispositivo di protezione in caso di capovolgimento	437
3.19	Dichiarazione del costruttore di non disponibilità della struttura di protezione contro il rischio di ribaltamento	438
CAPITOLO 4 USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO		439
4.1	Definizioni	439
4.2	Disposizioni generali concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro	439
4.2.1	Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro mobili, semoventi o no	442
4.2.2	Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare carichi	443
4.2.3	Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare persone	445
4.2.4	Disposizioni concernenti l'uso di determinate attrezzature di lavoro	446
4.3	Requisiti di sicurezza	448
4.3.1	Requisiti generali applicabili a tutte le attrezzature di lavoro	449
4.3.2	Prescrizioni supplementari applicabili ad attrezzature di lavoro specifiche	454

4.4	Obblighi del datore di lavoro.....	482
4.5	Informazione e formazione e addestramento	485
4.6	Check-list per le verifiche delle attrezzature di lavoro	485
4.7	Adempimenti e sanzioni in sintesi	488
4.7.1	Obblighi generali e adempimenti	488
4.7.2	Apparato sanzionatorio	491

**CAPITOLO 5 LA PROTEZIONE DEI LAVORATORI
IN CASO DI UTILIZZO DI MACCHINE,
ATTREZZATURE O INSIEMI** **495**

5.1	La valutazione dei rischi.....	495
5.1.1	Premessa	495
5.1.2	I principi della prevenzione	496
5.1.3	La valutazione del rischio	499
5.1.3.1	<i>Metodi per la valutazione dei rischi</i>	500
5.1.3.2	<i>Individuazione dei pericoli</i>	500
5.1.3.3	<i>Matrici di rischio</i>	501
5.1.3.4	<i>Grafici del rischio</i>	502
5.1.4	Indicazioni per la valutazione dei rischi nelle singole macchine utilizzate	505
5.1.4.1	<i>Tornio ad asse orizzontale azienda:</i>	505
5.1.4.2	<i>Fresatrice/alesatrice</i>	507
5.1.4.3	<i>Trapano sensitivo</i>	508
5.1.4.4	<i>Trapano multiplo</i>	509
5.1.4.5	<i>Trapano a bandiera</i>	510
5.1.4.6	<i>Troncatrice a disco</i>	511
5.1.4.7	<i>Troncatrice a nastro (manuali e semiautomatiche)</i>	512
5.1.4.8	<i>Presse e trince meccaniche con innesto meccanico (a chiavetta o a salterello)</i>	513
5.1.4.9	<i>Presse e trince meccaniche con innesto a frizione</i>	514
5.1.4.10	<i>Presse piegatrici meccaniche</i>	515
5.1.4.11	<i>Presse e attrezzature di lavoro a “movimento lento”</i>	516

5.1.4.12	<i>Cesoia a ghigliottina (per metalli)</i>	517
5.1.4.13	<i>Calandra</i>	518
5.1.4.14	<i>Molatrice fissa</i>	518
5.1.4.15	<i>Rettificatrice tangenziale</i>	519
5.1.4.16	<i>Carrello elevatore a forca</i>	520
5.1.4.17	<i>Gruppi compressori e serbatoi per aria compressa</i>	521
5.1.4.18	<i>Rettificatrice in tondo per esterni e per interni</i>	522
5.1.4.19	<i>Mezzi e apparecchi di sollevamento</i>	523
5.1.4.20	<i>Stozzatrice, limatrice</i>	524
5.2	Il documento di valutazione dei rischi in caso di utilizzo di macchine, attrezzature o insiemi.....	525
5.2.1	Indice	525
5.2.2	Premessa	527
5.2.3	Dati generali azienda	530
5.2.4	Sorveglianza sanitaria	531
5.2.5	Primo soccorso: disposizioni generali	532
5.2.6	Valutazione dei rischi	538
5.2.7	Principali fattori di rischio	541
5.2.8	Analisi delle lavorazioni	543
5.2.9	Attrezzature	563
5.2.10	Opere provvisoriale	587
5.2.11	Sostanze e preparati pericolosi	589
5.2.12	Conclusioni	593
5.3	Indicazioni e strumenti per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore	594
5.3.1	Disposizioni generali	594
5.3.1.1	<i>Premessa</i>	594
5.3.1.2	<i>Grandezze fisiche, unità di misura e caratteristiche del rumore</i>	595
5.3.1.3	<i>Principi e metodi di misura</i>	597
5.3.1.4	<i>Campo di applicazione e definizioni</i>	602
5.3.1.5	<i>Valori limite di esposizione e valori di azione</i>	603
5.3.1.6	<i>Valutazione del rischio</i>	603
5.3.1.7	<i>Valutazione di attività a livello di esposizione molto variabile</i>	609

5.3.1.8	<i>Misure di prevenzione e protezione</i>	610
5.3.1.9	<i>Uso dei dispositivi di protezione individuali</i>	611
5.3.1.10	<i>Informazione e formazione dei lavoratori e sorveglianza sanitaria</i>	611
5.3.1.11	<i>Sorveglianza sanitaria</i>	612
5.3.1.12	<i>Deroghe</i>	613
5.3.2	Valutazione del rumore	613
5.3.2.1	<i>Valutazione senza misurazioni</i>	615
5.3.2.2	<i>Valutazione con misurazioni</i>	616
5.3.3	Valutazione dei rischi	619
5.3.4	Azioni conseguenti alla valutazione	622
5.3.4.1	<i>Misure tecniche, organizzative e procedurali</i>	622
5.3.4.2	<i>Segnalazione, perimetrazione e limitazione d'accesso dei luoghi a forte rischio</i>	622
5.3.4.3	<i>Controlli sanitari preventivi e periodici</i>	623
5.3.4.4	<i>Lavoro minorile</i>	626
5.3.4.5	<i>Lavoratrici madri</i>	627
5.3.4.6	<i>Sistemi di prevenzione e di bonifica</i>	628
5.3.5	Lista di controllo	630
5.4	Indicazioni e strumenti per la protezione dei lavoratori contro l'esposizione a vibrazioni	632
5.4.1	Inquadramento normativo	632
5.4.2	Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio	639
5.4.2.1	<i>Identificazione e caratterizzazione del rischio</i>	639
5.4.2.2	<i>Effetti delle vibrazioni trasmesse al sistema mano</i>	640
5.4.2.3	<i>Definizioni e parametri</i>	644
5.4.2.4	<i>Criteri di valutazione del rischio</i>	645
5.4.2.5	<i>Valutazione del rischio: generalità</i>	646
5.4.2.6	<i>Rapporto di valutazione</i>	650
5.4.2.7	<i>Azioni conseguenti la valutazione</i>	651
5.4.2.8	<i>Controlli sanitari preventivi e periodici</i>	652
5.4.2.9	<i>Dispositivi di protezione individuale</i>	660
5.4.3	Vibrazioni trasmesse al corpo intero	662
5.4.3.1	<i>Identificazione e caratterizzazione del rischio</i>	662
5.4.3.2	<i>Effetti delle vibrazioni trasmesse al corpo intero</i>	663

5.4.3.3	<i>Definizioni e parametri</i>	666
5.4.3.4	<i>Criteri di valutazione del rischio</i>	668
5.4.3.5	<i>Valutazione del rischio: generalità</i>	668
5.4.3.6	<i>Rapporto di valutazione</i>	671
5.4.3.7	<i>Azioni conseguenti la valutazione</i>	672
5.4.3.8	<i>Controlli sanitari preventivi e periodici</i>	673

CAPITOLO 6	PROFILI DI RESPONSABILITÀ	679
-------------------	----------------------------------	------------

6.1	Premessa.....	679
6.2	L'obbligo di sicurezza e l'organizzazione dei luoghi di lavoro	681
6.3	Il dovere di controllo e vigilanza del datore di lavoro	683
6.4	Limiti della responsabilità del datore di lavoro.....	691
6.5	Il datore di lavoro nel settore pubblico.....	695
6.6	La responsabilità del datore di lavoro nella prassi giurisprudenziale	698
6.6.1	Violazione dell'obbligo di igiene e sicurezza: conseguenze penali	698
6.6.2	Applicabilità delle sanzioni sostitutive	700
6.6.3	Responsabilità del committente	701
6.6.4	Momento consumativo del reato di lesioni personali colpose	702
6.6.5	Diffida e oblazione	702

PARTE TERZA

ASCENSORI E MOTACARICHI

CAPITOLO 1	ASCENSORI E MONTACARICHI	707
-------------------	---------------------------------	------------

1.1	Ascensori in servizio permanente negli edifici e nelle costruzioni e componenti di sicurezza	707
1.1.1	Campo di applicazione e aspetti definitivi	707

1.1.2	Dimostrazione di prototipi	710
1.1.3	Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute	711
1.1.4	Norme armonizzate e disposizioni di carattere equivalente	711
1.1.5	Procedura di valutazione della conformità	712
1.1.6	Marcatura CE	720
1.1.7	Controllo di mercato e clausola di salvaguardia	721
1.1.8	Organismi di certificazione	721
1.1.9	Disciplina transitoria per la conferma degli organismi di certificazione	723
1.1.10	Indicazioni operative di carattere generale	724
1.2	Ascensori e ai montacarichi in servizio privato.....	728
1.2.1	Ambito di applicazione	728
1.2.2	Messa in esercizio degli ascensori e montacarichi in servizio privato	729
1.2.3	Verifiche periodiche	730
1.2.4	Verifiche straordinarie	731
1.2.5	Manutenzione	731
1.2.6	Libretto e targa	732
1.2.7	Divieti	733
1.2.8	Miglioramento della sicurezza degli impianti di ascensore installati negli edifici civili precedentemente alla data di entrata in vigore della direttiva 95/16/CE.	733
1.3	Esercizio degli ascensori in servizio pubblico	734
1.3.1	Domanda e documentazione per l'installazione di un ascensore	735
1.3.2	Esecuzione dei lavori	737
1.3.3	Messa in esercizio dell'ascensore	737
1.3.4	Esercizio	738

1.3.5	Manutenzione dell'ascensore	739
1.4	Requisiti essenziali di sicurezza, procedure applicative e modulistica	740
1.4.1	Requisiti essenziali di sicurezza e di salute relativi alla progettazione e alla costruzione degli ascensori e dei componenti di sicurezza	740
1.4.1.1	<i>Considerazioni generali</i>	740
1.4.1.2	<i>Rischi per le persone al di fuori della cabina</i>	742
1.4.1.3	<i>Rischi per le persone nella cabina</i>	743
1.4.1.4	<i>Altri rischi</i>	743
1.4.1.5	<i>Marcatura</i>	744
1.4.1.6	<i>Istruzioni per l'uso</i>	745
1.4.2	Contenuto della dichiarazione CE di conformità per i componenti di sicurezza	746
1.4.3	Contenuto della dichiarazione CE di conformità per gli ascensori installati	747
1.4.4	Marcatura CE di conformità	748
1.4.5	Elenco dei componenti di sicurezza	749
1.4.6	Esame CE del tipo di componenti di sicurezza	750
1.4.7	Esame CE del tipo di ascensore	753
1.4.8	Esame finale	755
1.4.9	Criteri minimi che devono essere osservati dagli stati membri per la notifica degli organismi	758
1.4.10	Garanzia qualità prodotti	759
1.4.11	Garanzia qualità totale	764
1.4.12	Verifica di un unico prodotto	768
1.4.13	Conformità al tipo con controllo per campione	769
1.4.14	Garanzia qualità prodotti per gli ascensori	771
1.4.15	Garanzia qualità totale per gli ascensori	774
1.4.16	Garanzia qualità produzione	778
1.4.17	Elenco riepilogativo delle norme armonizzate in tema di ascensori	782

PARTE QUARTA

CAPITOLO 1 CASI, QUESITI E SOLUZIONI 785

1.1	Campo di applicazione.....	785
1.	I carrelli elevatori rientrano nella prima o nella seconda modifica della direttiva macchine?.....	785
2.	I veicolo di svago fuoristrada, come le motociclette, da corsa dovrebbero essere esclusi.....	785
3.	Talune macchine hanno gli organi mobili completamente chiusi e quindi non presentano rischi (es.: macchine per pesatura, gruppi di refrigerazione, attrezzature scientifiche connesse alle pompe a vuoto,...). Queste macchine sono oggetto del decreto?.....	785
4.	Il gruppo di lavoro TC 188/WG3 “cinghie da trasportatore” chiede se i trasportatori rientrano nel campo di applicazione del decreto e se per le cinghie se ne deve tenere conto.....	786
5.	Gli ascensori dei pozzi di miniera rientrano nel campo della direttiva 89/392/CEE e della sua modifica 91/368/CEE?.....	786
6.	La direttiva “macchine” è applicabile alle macchine di seconda mano?.....	786
7.	Gli equilibratori (bilanceri) sono dispositivi a cui si appende un’attrezzatura di lavoro per poterne regolare l’altezza. Rientrano anch’essi nel campo di applicazione del nuovo decreto che ha recepito la direttiva macchine?.....	786
8.	Qual è la situazione - delle pistole fissachiodi (o da macellazione), a esplosivo - delle relative munizioni?.....	787
9.	Come può il nuovo decreto essere applicato ad insiemi complessi contenenti parti costruite da fabbricanti diversi, alcuni dei quali non sono soggetti alla direttiva macchine mentre altri sono soggetti ad altre direttive?.....	787
10.	Come trattare le macchine che non presentano rischi notori? I materiali funzionanti a batteria quali cineprese, videoregistratori, macchine da scrivere, orologi, ecc. rientrano nel campo di applicazione del nuovo decreto che ha recepito la direttiva macchine?.....	788
11.	Gli apparecchi indicati di seguito rientrano nel campo di applicazione del nuovo decreto che ha recepito la direttiva 89/392/CEE?.....	788

12. Un autocarro è costituito da elementi che concorrono allo stesso obiettivo: trasportare merci.....	789
a) Se il pianale o il cassone di un autocarro sono muniti di un meccanismo di ribaltamento, si deve applicare del nuovo decreto che ha recepito la direttiva "macchine"?	789
b) Le gru ausiliarie sono fabbricate e vendute senza motore e non sono quindi in grado di funzionare. Esse vengono installate dal fabbricante dell'autocarro, da un meccanico o dall'utilizzatore. Come si applica ad esse il decreto?.....	789
13. Gli impianti di condizionamento d'aria, di refrigerazione, ecc. rientrano nel campo di applicazione della direttiva e, in quel caso, il fabbricante li certifica e appone la marcatura CE?	790
14. Noi (la "European Door and Shutter Federation") riteniamo che il documento interpretativo del requisito essenziale n. 4 della direttiva sui prodotti da costruzione fornisca tutti gli elementi necessari per garantire la sicurezza delle porte automatiche. Riteniamo pertanto di non dover prendere in considerazione i requisiti della direttiva 89/392, che sono invece orientati verso la protezione del materiale. Potete confermarci questa interpretazione?	791
15. A quale titolo le sponde montacarichi rientrano nel campo di applicazione del decreto di recepimento della direttiva "macchine"?	791
16. Esistono delle pistole fissachiodi che funzionano con la forza prodotta dall'esplosione di una miscela aria/propano, esplosione innescata da una scintilla. Tali pistole rientrano nel campo di applicazione della direttiva e, in caso affermativo, a quale procedura di certificazione sono soggette?.....	791
17. Che cosa s'intende per "macchina pirotecnica"? Rientra nel campo di applicazione del nuovo decreto?.....	792
1.2 Definizioni.....	792
18. La definizione della macchina presente nel nuovo decreto che ha recepito la direttiva macchine termina con le parole " ... per un'applicazione ben determinata, segnatamente per la trasformazione, il trattamento, lo spostamento ed il condizionamento di un materiale". Pertanto le rampe regolabili di trasbordo non sono macchine.	792
19. Desidereremmo avere la conferma che i fornitori di utensili devono conformarsi alle norme armonizzate, anche se, strictu sensu, non sono tenuti ad ottemperare il nuovo decreto sulle macchine.....	792

20. Al punto 3.3.2., 6 capoverso e al punti 3.3.4. del D.Lgs. 17/2010 che ha recepito la direttiva macchine l'espressione "spostamento di una macchina semovente..." concerne un tragitto motorizzato..... 792
21. I punti 1.4.2.1. e 1.4.2.2.B della nuova direttiva macchine trattano dell' "uso di un utensile".
Il comitato può chiarire questa nozione? 793
22. La versione tedesca della direttiva parla di spessore dei trucioli, mentre le altre versioni parlano di profondità di passata.
Ci sembra che la formulazione tedesca sia meno ambigua, anche se si tratta di un esempio e non di un requisito..... 793
23. Consente il nuovo decreto che ha recepito la direttiva macchine alle autorità nazionali una possibilità di influire sulla messa in servizio di macchine destinate a non professionisti?
Le "misure utili" possono intervenire durante la fabbricazione? 793
24. Cos'è una macchina per la lavorazione del legno a caricamento manuale, soprattutto se provvista di un dispositivo di alimentazione? 793
25. I distributori automatici muniti di gettoniere sono macchine? 794
26. Il nuovo decreto che ha recepito la direttiva 91/368/CEE stabilisce che i motocoltivatori e le motozappe devono essere soggetti alle prove corrispondenti per tipo
1) Quali sono esattamente queste macchine e quali conseguenze derivano dal fatto che sono citate espressamente?
2) Ci si riferisce anche agli aratri per trattrici? 794
27. Le gru galleggianti sono considerate mezzi di trasporto o macchine? 794
28. Le porte a scomparsa azionate a mano degli autocarri, come quelle installare sugli autocarri per vendita ambulante, sono macchine?..... 794
29. Cosa s'intende per "schermi mobili automatici" di cui al punto 3, lettera B dell'allegato IV del nuovo decreto? 794
30. I veicoli per la raccolta delle immondizie domestiche muniti di un dispositivo motorizzato di sollevamento del contenitore sono considerati a caricamento manuale? 795
31. Una macchina impiegata per imballare i medicinali in confezioni blister va considerata come una macchina agroalimentare di cui al punto 2.1 dell'allegato I del nuovo decreto che ha recepito la direttiva macchine? 795
32. I manicotti utilizzati per la realizzazione di brache devono essere considerati accessori di imbracatura?..... 795
- 1.3 Allegato V del D.Lgs. 17/2010.....796
33. Quale procedura seguirà la Commissione per aggiornare l'elenco dell'allegato IV del nuovo decreto?..... 796

34. Al punto 10 dell'allegato IV sono incluse anche le macchine per lo stampaggio delle plastiche che comportano una reazione nello stampo, definite anche R.I.M.? 796
35. Le cesoie a ghigliottina e le punzonatrici sono incluse nel punto 9 dell'allegato IV del nuovo decreto? 796
36. Se una struttura ROPS o FOPS è fornita separatamente dal fabbricante d'origine della macchina, non deve essere considerata come un componente di cui all'allegato IV del decreto, ma come un pezzo separato. 796
37. A. I punti 10 e 11 dell'allegato IV del nuovo decreto legislativo di recepimento della direttiva macchine riguardano solo le macchine a carico o scarico esclusivamente manuale. Le macchine automatiche dotate di funzioni semiautomatiche per l'avviamento, la regolazione, la manutenzione, ecc. non sono contemplate dall'allegato IV..... 797
- B. Esistono macchine munite di dispositivi di scarico semimanuali che evitano all'operatore di dover mettere le mani nella zona dello stampo. Tali macchine possiedono in generale due semistampi inferiori disposti su un supporto girevole o un cassetto. Lo scarico del pezzo stampato avviene al di fuori della zona di stampaggio..... 797
38. Quali sono le materie assimilate al legno o alla carne di cui all'allegato IV del decreto..... 797
39. Le sgrassatrici vanno incluse nel punto 7 dell'allegato IV del decreto "fresatrici ad asse verticale, per la lavorazione del legno..."? 797
40. L'allegato IV, punto 4, del decreto cita le seghe a nastro. Esistono delle seghe a lama dritta ma senza nastro "continuo". Sono comprese nel punto 4?..... 797
41. Qual è il limite esatto del punto 15 dell'allegato IV del decreto, ponte di sollevamento? 798
42. Tra le macchine per lavori sotterranei, le macchine mobili su rotaia da prendere in considerazione nell'ambito dell'allegato IV del nuovo decreto che ha recepito la direttiva macchine sono solo le locomotive e le benne di frenatura? 798
43. Tra le piegatrici di cui all'allegato IV, punto A9, del decreto figurano anche le piegatrici per acciaio per cemento armato? 798
44. Le macchine per termoformatura sono equiparabili alle macchine formatrici per compressione incluse nell'allegato IV del nuovo decreto che ha recepito la direttiva macchine? 799
45. Le macchine per la lavorazione del legno di cui all'allegato IV del decreto ma dotate di funzioni supplementari rientrano nell'allegato in questione? 799

46. Le macchine per la lavorazione del legno a utensili rotanti multifunzione (come le formatrici, le bordatrici, le refilatrici, le macchine che consentono la lavorazione su quattro lati, le modanatrici, le profilatrici, le tenonatrici a mandrini multipli ecc.) sono incluse nell'allegato IV del decreto?..... 799
- 1.4 Certificazione.....800
47. Una macchina non menzionata nell'allegato IV del D.Lgs. 17/2010 ma che presenti dei rischi equivalenti deve essere oggetto di certificazione da parte di un organismo notificato? 800
48. Una macchina speciale, ossia prodotta in un unico esemplare per un utilizzo particolare e che non figura nel catalogo del fabbricante, può essere esonerata dall'esame di certificazione CE?..... 800
49. La direttiva 90/396/CEE in materia di apparecchi a gas esclude gli apparecchi destinati ad uso industriale. Si può dunque ritenere che, se questi sono inseriti in una macchina, è sufficiente la dichiarazione di conformità del fabbricante. Per alcuni prodotti analoghi destinati a usi non industriali, la medesima direttiva prescrive un esame di certificazione seguito dall'intervento degli organismi notificati sia a livello di produzione che di controllo qualità. Questa situazione è giustificata e qual è il parere della Commissione?..... 800
50. Si può costituire una macchina per la lavorazione del legno di cui all'allegato IV del nuovo decreto con una macchina portatile e un supporto. Questi due pezzi possono provenire dallo stesso fabbricante ma, nella maggior parte dei casi sono commercializzati separatamente. Qual è la certificazione richiesta e chi se ne deve occupare? 801
51. Alcune macchine per la lavorazione del legno hanno la particolarità di poter essere utilizzate in vari modi. Uno di tali modi può eventualmente rientrare nel campo di applicazione dell'allegato IV del decreto e gli altri esserne esclusi. Per esempio, una sega circolare a tavolo fisso può essere modificata per formare una sega a braccio snodato (escluso dall'allegato IV). L'articolo 8 specifica che la macchina deve essere sottoposta alla certificazione "CE". Per questa "macchina" s'intende la macchina utilizzata nelle condizioni previste dal fabbricante nel cui caso l'organismo notificato deve esaminare tutti i modi di funzionamento quando uno di questi rientra nell'elenco dell'allegato IV..... 801
- 1.5 Dichiarazione di conformità802
52. Nel caso di importazione di macchine:
- a) chi deve firmare la dichiarazione di conformità?
- b) dove deve trovarsi il fascicolo tecnico di cui all'allegato V? 802

53. Nella fabbricazione in serie di macchine, è necessario firmare manualmente ogni dichiarazione di conformità?.....	802
54. L'allegato II, parte A, del nuovo decreto legislativo, specifica che la dichiarazione di conformità deve contenere una descrizione della macchina e tutte le disposizioni pertinenti alle quali la macchina è conforme. E' dunque necessario: a) indicare il numero di serie di una macchina, b) fornire un elenco esaustivo delle direttive che il progetto della macchina rispetta?	802
55. Un fabbricante di componenti di sicurezza (cellule fotoelettriche) fornisce componenti di sicurezza ad un fabbricante di presse che li installa sui suoi prodotti. Il fabbricante dei componenti di sicurezza deve fornire al fabbricante di presse una dichiarazione di conformità (allegato II, lettera C) dopo aver fatto eseguire l'esame di certificazione?	803
56. Per le macchine "che non sono in grado di funzionare" accompagnate dalla dichiarazione del fabbricante conforme all'allegato II, lettera B, è necessario che in detta dichiarazione si precisino i requisiti essenziali non soddisfatti?.....	804
1.6 Diritto	804
57. Come si applica la legislazione comunitaria alle attrezzature di laboratorio?	804
58. La Commissione ha affermato che la circolazione delle macchine usate all'interno della Comunità era libera e che il loro impiego era disciplinato dalle disposizioni nazionali adottate nell'ambito della direttiva 89/655/CEE. Che regime si applica a una macchina usata che esce temporaneamente dal territorio comunitario per essere revisionata o ricondizionata e torna quindi al proprietario-utilizzatore? Deve essere resa conforme alla direttiva 89/392/CEE ed essere munita della marcatura CE per poter rientrare nel territorio comunitario? Identica domanda nel caso cambi l'utilizzatore.	804
59. Alcune norme di classe C sono talmente generiche che non si vede come potrebbero servire a indicare la presunzione di conformità: - da un lato, non si vede come un'autorità pubblica potrebbe applicare questo testo in mancanza di un plusvalore rispetto al testo della direttiva stessa, - dall'altro, queste norme non rispettano i metodi elaborati nel memorandum o nelle norme EN 414.	805
60. Che cosa accade se la direttiva non è stata recepita in tempo nel diritto nazionale? Un fabbricante può apporre la marcatura CE sulla sua macchina se la direttiva non è stata recepita nel diritto dello Stato membro in cui egli è stabilito?.....	805

61. Una macchina fabbricata in uno Stato membro è utilizzata in un altro Stato membro. Le autorità locali hanno dei dubbi sulla conformità ad alcuni requisiti essenziali. Peraltro, invece di vietare immediatamente l'uso della macchina, esse possono chiedere al fabbricante, nel quadro della direttiva macchine, l'accesso al fascicolo tecnico concernente tali requisiti essenziali. E' esatto?	806
1.7 Fascicolo tecnico.....	806
62. Una fabbrica di compressori deve sostituire, su richiesta dell'utilizzatore, il motore elettrico di un compressore nuovo con una turbina. Deve preparare un nuovo fascicolo tecnico quando procede a questa sostituzione?.....	806
63. Il fascicolo tecnico deve essere costituito da due parti: - una parte generale contenente tutti i dati che consentiranno alle autorità competenti di farsi un'idea della conformità al decreto, - una parte più dettagliata contenente informazioni precise quali note di calcolo, verbali di prova non obbligatori, certificati di origine di alcuni componenti o materiali ecc. Non occorre che questa seconda parte sia redatta in una lingua comunitaria.	807
64. Il fabbricante di una macchina destinata ad essere inserita in un'altra macchina, che fornisce una dichiarazione del fabbricante (allegato II, lettera B) deve preparare anche un fascicolo tecnico per la macchina che produce?.....	807
65. È necessario un fascicolo tecnico per gli accessori di sollevamento? Il requisito 4.4.1 dell'allegato I del nuovo decreto può inoltre porre seri problemi pratici. Nel caso di una maniglia per esempio, sono necessarie, per conformarsi alla norma sei pagine di istruzioni che considerate le spese amministrative di stampa, risultano più care della maniglia stessa! La pratica attuale è di fare riferimento al catalogo e riteniamo che il requisito sia soddisfatto se il fabbricante ha riportato tutte le istruzioni nel suo catalogo in qualsiasi altro documento fornito all'utilizzatore contemporaneamente alla consegna degli accessori.	808
1.8 Istruzioni per l'uso	808
66. Le istruzioni per l'uso, previo accordo tra fabbricante ed utilizzatore (nel caso di grandi macchine fabbricate in piccola quantità) possono essere redatte nella lingua scelta dal fabbricante?	808
67. Al punto 3.2.1., 4 capoverso, dell'allegato I al D.Lgs. 17/2010, cosa significa "le istruzioni necessarie al conducente e/o agli operatori"?	809
68. Quando un fabbricante vende un sottogruppo ad un installatore, non sa a che paese è destinato, particolarmente quando esso è disponibile in magazzino. In che lingua devono essere tradotte le istruzioni?	809

69. Qual è il contenuto minimo delle istruzioni per l'uso?	809
70. Le istruzioni particolareggiate concernenti l'installazione, il montaggio e lo smontaggio possono essere trascurate e sostituite da un'indicazione che queste operazioni devono essere eseguite dal fabbricante?	809
1.9 Marcatura CE.....	810
71. Si può apporre la marcatura "CE" se, avvalendosi del periodo transitorio, si fabbrica in conformità delle vecchie norme nazionali?	810
72. È sufficiente apporre la marcatura "CE" sull'imballaggio della macchina o dei documenti che la accompagnano?.....	810
73. Si conclude che, benché le funi utilizzate o no come parte di una macchina rientrino nel campo di applicazione, il punto 4.3.1 dell'allegato I non richiede la marcatura "CE" quando la fune sia commercializzata senza accessori né terminale.....	810
74. L'ultimo paragrafo del punto 1.7.3. dell'allegato I del nuovo decreto stabilisce che le attrezzature intercambiabili di cui all'articolo 2 devono "recare le stesse indicazioni". Ciò si riferisce al comma precedente, ossia soltanto all'indicazione della massa o a tutta la marcatura?.....	810
75. È necessario apporre la marcatura CE sulle apparecchiature elettriche?	811
76. I detentori di marchi commerciali sono società che acquistano i prodotti presso i fabbricanti, vi appongono il proprio nome e li vendono come se fossero prodotti propri. La direttiva "macchine" impone tuttavia il nome del fabbricante. Non si può accettare la prassi dei detentori dei marchi commerciali con la riserva che essi si assumano l'intera responsabilità di soddisfare il decreto? In caso contrario, questi commercianti sarebbero svantaggiati. Alcuni fabbricanti di componenti, denominati OEM (original equipment manufacturers), fabbricano pezzi importanti ma non appongono il proprio nome sui loro prodotti per motivi contrattuali. Nel settore delle macchine accade di frequente, soprattutto per le macchine incorporate in un impianto. Questa situazione è in contrasto con il requisito di cui al punto 1.7.3 dell'allegato I del nuovo decreto.....	811
77. È necessario apporre la marcatura CE su parti della macchina?	812
78. Se un fabbricante installa una macchina nei locali di un potenziale cliente affinché questi la esamini ed essa non viene venduta, rimanendo proprietà del fabbricante, la macchina in questione deve recare la marcatura CE e soddisfare altri requisiti applicabili?.....	812

79. Se un operatore che non sia il fabbricante di origine interviene su richiesta dell'utilizzatore per sostituire il motore elettrico di un compressore nuovo con una turbina, deve apporre una nuova marcatura CE? 813
80. A decorrere dal 1 gennaio 1997 un componente elettrico (direttiva 73/23/CEE modificata dalla direttiva 93/68/CEE) dovrà recare la marcatura CE. Tuttavia, se si tratta di un componente di sicurezza ai sensi della direttiva "macchine", la marcatura CE non va apposta. Come si deve procedere?..... 813
81. Gli accessori di imbracatura devono essere muniti della marcatura CE? 813
- 1.10 Norme.....814
82. L'articolo 5 stabilisce che, in assenza di norme armonizzate, gli Stati membri predispongono affinché siano comunicate alle parti interessate le norme e le specificazioni tecniche nazionali esistenti. L'espressione "siano comunicate" è da intendersi come un obbligo di pubblicare i riferimenti delle norme e delle specificazioni tecniche in questione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee? 814
83. È normale che una norma europea che fornisce il metodo di misura del rumore delle macchine preveda l'aggiunta arbitraria di vari dB al valore rilevato per tener conto, apparentemente, dei margini di errore?..... 814
84. Se si rispetta una norma di classe C, è necessario procedere all'analisi prevista dalla terza osservazione preliminare?..... 815
85. Supponiamo che una norma non armonizzata venga modificata e che quindi il fabbricante debba adeguare il prodotto. Bisogna considerare anche le scorte di prodotti esistenti. È possibile indicare una data di entrata in vigore della modifica della norma posteriore alla pubblicazione? 815
86. La piastrina delle macchine mobili deve indicare la potenza in kW e la massa in chilogrammi. Queste indicazioni sono concepibili per le grandi macchine ma si può ritenere che per le piccole macchine non vi sia alcun rischio e la marcatura inutile in applicazione della prima osservazione preliminare. Alcuni fabbricanti utilizzano infatti la potenza come argomento commerciale e quindi aumentano inutilmente quest'ultima a scapito della protezione dell'ambiente e del risparmio di energia. I limiti potrebbero essere 20 kW e 25 Kg (limite ergonomico di carico per un uomo) al di là dei quali sarebbero richieste le indicazioni del punto 3.6.2 dell'allegato I. 816
- 1.11 Organismi notificati816
87. È possibile che un organismo sia notificato soltanto per una parte del decreto?..... 816

88. Intende la Commissione proporre una ripartizione in una direttiva per facilitare la cooperazione tra gli organismi notificati e la supervisione delle autorità nazionali?	816
89. I criteri che le autorità nazionali devono applicare per la scelta degli organismi notificati sono criteri minimi. Possono gli Stati membri utilizzare altri criteri supplementari o sostitutivi delle EN 45000?	817
90. Se il fabbricante segue la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), primo trattino, della nuova direttiva macchine l'organismo notificato deve accusare ricevuta del fascicolo trasmesso dal fabbricante. Deve anche accertarsi che il fascicolo sia completo?	817
1.12 Requisiti essenziali di sicurezza	817
91. L'11 considerando della direttiva dice che: "Considerando...; che detti requisiti dovranno essere applicati con discernimento per tener conto dell'attuale livello tecnologico nonché degli imperativi tecnici ed economici". Uno Stato membro chiede che il comitato precisi che questo considerando si applica a tutti i requisiti essenziali ed alle osservazioni preliminari dell'allegato I. In particolare che i "requisiti economici" si applichino a tutte le considerazioni sullo "stato dell'arte".	817
92. L'ultimo capoverso del punto 3.3.4. dell'Allegato I al nuovo decreto non dovrebbe applicarsi alle tosatrici da prato.....	817
93. La nostra interpretazione del requisito di cui al punto 4.2.4. dell'Allegato I al D.Lgs. 17/2010 "idoneità all'impiego" è la seguente: - sottoporre ogni prototipo alla prova statica con coefficiente 1,5; - sottoporre uno o pi campioni alla prova dinamica con coefficiente 1,1;	818
- se, al termine delle suddette prove, non compare alcuna deformazione permanente o difetto evidente, il costruttore può attestare che il materiale è conforme ai punti 4.1.2.3. e 4.2.4.	818
94. Il nuovo decreto contiene requisiti concernenti la protezione dell'ambiente (rumore, vibrazioni, vapori, polveri, ...)?	818
95. Qual è l'opinione del comitato sul livello dei requisiti di salute e di sicurezza della direttiva "macchine" per quanto concerne gli aerogeneratori?.....	819
96. Alcuni motori autofrenanti funzionano ad iniezione di corrente continua o mediante inversione delle polarità. Di conseguenza, in caso di interruzione di energia, i freni non funzionano e non è possibile soddisfare i punti 2.3, lettera c) e 1.2.6 dell'allegato I.....	819

97. Il punto 3.3.3 dell'allegato I del nuovo decreto stabilisce che il dispositivo di frenatura di soccorso disponga di comandi interamente indipendenti. Alcune macchine per lavori pubblici hanno soltanto un organo di servizio per azionare il dispositivo principale e il dispositivo di soccorso. 819
98. Si può autorizzare la messa in moto del ciclo di funzionamento tramite la chiusura di un elemento di protezione?..... 819
99. Al punto 4.2.1.4, il nuovo decreto di recepimento della direttiva macchine prescrive l'obbligo di installare dispositivi che impediscano il movimento quando viene raggiunto un carico (o un momento di capovolgimento) limite. A volte è più sicuro avvertire il conducente che ha raggiunto una situazione pericolosa consentendogli tuttavia di completare il movimento o di raggiungere una posizione pi sicura (ad esempio, posare il carico), piuttosto che interrompere il movimento lasciando la macchina in una posizione pericolosa. Sulla base della seconda osservazione preliminare, il comitato tecnico TC 151 ha preparato le norme 474.4 e 474.5 in questo senso. È ammissibile? 820
100. Le protezioni fisse possono essere articolate senza essere bloccate? (Allegato I, punto 1.4.2.1). 820
101. Il punto 1.3.8.A dell'allegato I del nuovo decreto precisa che per gli elemento di trasmissione, i dispositivi di protezione devono essere: 820
- sia fissi conformi ai punti 1.4.1. e 1.4.2.1.;..... 820
- sia mobili conformi ai punti 1.4.1. e 1.4.2.2.A. 820
- Questo fatto significa che ogni elemento di trasmissione debba essere protetto in modo diverso da un dispositivo utilizzato per altri rischi. Ad esempio, si può ritenere che un dispositivo di protezione utilizzato nel settore di cui al punto 1.3.8.B. protegga anche gli elementi di trasmissione? 820
102. La prova di stabilità prescritta al punto 4.1.2.1. dell'allegato I non è possibile per le macchine di grandi dimensioni in quanto mancano gli impianti di prova adeguati. Si può ritenere che oltre le 15 t il calcolo sostituisca le prove. Ma, ammettendo quanto sopra, lo si deve ammettere anche per le macchine più piccole. L'espressione "prove analoghe" vuole proprio dire questo?..... 821
103. È necessario esigere la presenza di una valvola di sicurezza per rispettare il requisito del quinto comma del punto 1.3.2.? 821
- 1.13 Responsabilità821
104. Alcune macchine necessitano di una regolare manutenzione con cambiamenti periodici di taluni pezzi di usura, per conservare un buon livello di sicurezza. Alcuni utilizzatori ricorrono ai servizi

di piccole imprese, non sempre in stretta relazione con il fabbricante, che sostituiscono i pezzi usati con pezzi simili ma non identici ai pezzi raccomandati dal fabbricante nelle sue istruzioni per l'uso. In caso di danni, qual è la responsabilità del fabbricante?	821
105. Un robot è una macchina in grado di funzionare nelle condizioni di consegna anche se non è munito dei dispositivi di protezione indispensabili per la sua sicurezza. Il fabbricante del robot, se non è il responsabile di tutto l'impianto, non può soddisfare il requisito di cui al punto 1.3.8. del decreto di recepimento della nuova direttiva macchine sulla scelta della protezione.	822
106. Qual è il senso che la Commissione dà all'articolo 8, paragrafo 6 della nuova direttiva macchine?	822
1.14 Rumore e vibrazioni.....	823
107. Occorrerebbe che il comitato precisasse che nelle norme elaborate nel quadro della direttiva 100A vi possono essere valori limite di emissione di rumori o di vibrazioni.	823
108. Quali sono i rapporti (ed eventualmente le sovrapposizioni) tra la direttiva 89/392/CEE e la direttiva 86/594/CEE sull'etichettatura degli elettrodomestici per quanto concerne il rumore?	823
109. Si tratta di macchine per il lavaggio delle verdure e delle patate. In genere sono fabbricate seguendo le specifiche dell'utilizzatore e sono impiegate da sole o in una linea di produzione. Non è possibile misurare il rumore presso il fabbricante, in quanto questi non dispone degli strumenti che gli consentono di farle funzionare (molta acqua, verdure, vapore, ...). Se la macchina viene inserita in una linea di produzione, può essere considerata come un componente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 ed è dunque possibile eseguire una misura del rumore globale presso l'utilizzatore? Se la macchina viene utilizzata da sola, la suddetta soluzione non è praticabile. Può il fabbricante non tener conto di alcuni aspetti della direttiva? E come si deve procedere in quel caso?	824
110. Come si deve interpretare il requisito di cui al punto 1.7.5, lettera d) dell'Allegato I del nuovo decreto? Significa che tutti i prospetti e i cataloghi commerciali devono indicare il livello di rumore e, per le macchine portatili, il livello delle vibrazioni?	824
111. Il punto 3.6.3, lettera a) dovrebbe essere modificato. Infatti, le vibrazioni misurate non dipendono dal fabbricante ma dal modo di agire dell'operatore. Si dovrebbe aggiungere: "le vibrazioni sono misurate al passaggio della macchina su una superficie ragionevolmente piana"	825
1.15 Varie.....	825
112. Può un fabbricante apporre sulla macchina la dicitura "Made in Europe"?.....	825

113. Il requisito di cui al punto 1.5.10. dell'Allegato I al D.Lgs. 17/2010 si applica anche alle radiazioni ionizzanti oppure dette radiazioni non rientrano nel campo di applicazione della direttiva e dunque il punto 1.5.10. non si applica? 825
114. Una macchina munita di marcatura CE deve poter essere utilizzata in tutte le condizioni climatiche esistenti in Europa (grande freddo al Nord, elevate temperature al Sud) e ciò è sempre possibile? 825
115. I motori a scoppio e le turbine per produrre energia meccanica a partire da combustibili liquidi o gassosi devono essere considerati delle macchine? 826
116. Alcune macchine includono componenti disciplinati da disposizioni nazionali (valvole di sicurezza, accumulatori idropneumatici, ecc.).
Si può affermare che per le macchine commercializzate in conformità della direttiva 89/392/CEE questi controlli non sono pi obbligatori? Se, nonostante tutto, uno Stato membro ricorresse alle disposizioni dell'articolo 36, si possono considerare sufficienti le prove condotte in un solo Stato membro facendo valere il principio del riconoscimento reciproco dei controlli? 826
117. Le informazioni su schermo non riguardano, in genere, la sicurezza. È necessario tradurle nella lingua del paese di utilizzo? 827
118. Per quanto riguarda la data, si deve indicare l'anno di progettazione, l'anno di fabbricazione o l'anno in cui la macchina è immessa sul mercato? 827
119. Le lavatrici della biancheria utilizzate negli ospedali possono, se non adeguatamente protette con valvole antiritorno danneggiare gli altri pazienti perché i batteri, presunti nella biancheria possono raggiungere altri pazienti.
La direttiva macchine prende in considerazione tale rischio? 827
120. Accessori di sollevamento: il punto 4.1.2.3 dell'Allegato I del D.Lgs. 17/2010 del decreto impone che gli accessori di sollevamento siano sottoposti ad una prova statica con un carico di prova pari a 1,5 volte il carico di utilizzo.
Ciò significa che tutti gli accessori di sollevamento devono essere sottoposti singolarmente a questo carico di prova? 828
- 1.16 Attrezzature di lavoro 828
121. Quali sono le prescrizioni che devono essere adottate per un corretto utilizzo delle attrezzature di lavoro?
Come devono essere eseguite le operazioni di montaggio e smontaggio delle attrezzature? 828
122. Esistono dei particolari requisiti di illuminazione che devono possedere le zone di azione delle macchine operatrici e quelle dei lavori manuali? 828
123. Quali requisiti devono essere garantiti per l'avviamento dei motori che azionano macchine complesse? 829

124. Lavoro in un'azienda di medie dimensioni e sono soggetto a rischio di proiezione di oggetti. Esistono delle prescrizioni di tutela che il datore di lavoro deve garantire per la mia protezione?	829
125. In caso di impresa soggetta a rischi dovuti agli elementi mobili, quali sono le prescrizioni minime di sicurezza da adottare a tutela dei lavoratori?	829
126. Sono titolare di uno stabilimento industriale ove si producono materie e prodotti pericolosi e nocivi. Quali sono le prescrizioni minime di sicurezza da adottare?	830
127. Sono un lavoratore addetto alle operazioni di colata. Nell'esercizio della mia attività posso essere investito da spruzzi di metallo fuso. Quali sono le misure di tutela che il mio datore di lavoro deve porre in essere?	830
128. Quali sono le prescrizioni che devono essere adottate per la tutela dei lavoratori addetti all'uso di attrezzature di lavoro mobili?	830
129. In caso di uso di attrezzature di lavoro che servono a sollevare carichi, il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre misure protettive? Se sì, quali sono e come si devono porre in essere?	831
130. E' possibile far passare i carichi al di sopra di luoghi di lavoro non protetti abitualmente occupati dai lavoratori? Quali sono le procedure da adottare in questi casi?	832
131. Sono un operatore di un'attrezzatura di lavoro che serve al sollevamento di carichi non guidati. La caratteristica dell'attività comporta che l'attrezzatura non può osservare l'intera traiettoria del carico. Risponde al vero che deve essere designato un capomanovra? Come deve essere organizzato il lavoro?	833
132. Sono un lavoratore addetto alla manovra di argani per il sollevamento tra piani diversi di un edificio. Esistono delle prescrizioni specifiche di sicurezza applicabili?	834
133. Sono un operaio che lavora su un ponte sviluppabile. E' obbligatorio l'uso delle cinture di sicurezza? Esistono altre prescrizioni per la mia tutela?	834
134. Come devono essere protette le berte a caduta libera?	834
135. Quali misure di tutela devono essere adottate negli impianti di laminazione?	835
136. Esistono particolari misure di protezione in caso di attività che comportano rischi per energia elettrica?	835
137. Possiedo un'azienda ove si svolgono operazioni di saldatura e taglio ossiacetilenica e ossidrica. Quali prescrizioni di sicurezza devono essere adottate?	835
138. Sono un dipendente di una piccola impresa ed ho la responsabilità del funzionamento del filatoio automatico intermittente. Sono soggetto a particolari obblighi di sicurezza? Se sì, quali?	836

139. Gestisco una media impresa industriale ed ho assunto la funzione di responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Quali sono le prescrizioni minime che devo adottare per la conformità delle attrezzature di lavoro? 836
140. In qualità di addetto ad un organo di vigilanza, ho potuto riscontrare che alcune attrezzature di lavoro presenti in un'azienda presentavano evidenti situazioni di rischio. Ho saputo che il recente D.Lgs 106/09 ha previsto una procedura specifica per la contestazione delle violazioni. Può darmi chiarimenti in proposito?..... 837
141. Esistono delle prescrizioni da adottare in caso di presenza, in azienda, di sistemi o dispositivi di comando? Se sì, quali sono? 838
142. In caso un'attrezzatura di lavoro presenti rischi di rottura, esistono delle procedure specifiche da adottare? 839
143. In caso un'attrezzatura di lavoro comporti pericoli dovuti all'emissione di gas, quali cautele devono essere impiegate? 839
144. Nella mia qualità di Rspg di un'impresa edile, ho rilevato che alcuni elementi mobili di un'attrezzatura di lavoro presentano rischi di contatto meccanico che possono causare incidenti. Cosa devo fare? Esistono, al riguardo, specifici sistemi di protezione?..... 839
145. Quali sono le prescrizioni che devono essere adottate per segnalare la presenza di dispositivi di allarme di un'attrezzatura di lavoro? 841
146. Quando devono essere effettuate le operazioni di manutenzione di un'attrezzatura? E' necessario registrare la manutenzione nell'apposito libretto?..... 841
147. Sono titolare di un piccolo stabilimento industriale e devo acquistare alcune attrezzature di lavoro. Vi sono delle indicazioni particolari che devo prendere in considerazione per la scelta?..... 842
148. Alcune attrezzature di lavoro della mia azienda vengono impiegate anche al di fuori della stessa (in un altro stabilimento vicino). Devo adottare determinate cautele?..... 843
149. Le attrezzature di lavoro devono essere soggette a verifiche periodiche? Chi è competente? E' possibile avvalersi di soggetti privati?..... 844
150. Quali obblighi di formazione sono posti a carico del datore di lavoro relativamente all'utilizzo delle attrezzature di lavoro? E' necessario anche procedere all'addestramento dei lavoratori? 844
151. E' possibile sapere la periodicità degli interventi di controllo delle attrezzature di lavoro? 845



Premessa



Il settore delle macchine costituisce una parte importante del comparto della meccanica ed è uno dei pilastri industriali dell'economia comunitaria, ma anche un settore caratterizzato dall'alto costo sociale dovuto agli infortuni provocati direttamente dall'utilizzazione delle macchine, per cui è essenziale intervenire con norme che consentono di integrare la sicurezza nella progettazione e nella costruzione delle stesse, di effettuare una corretta installazione e manutenzione e garantire l'applicazione corretta ed uniforme di tali norme attraverso un'adeguata attività di sorveglianza sul mercato.

Nel quadro del cosiddetto "nuovo approccio", tali obiettivi non vengono perseguiti irrigidendo il mercato con prescrizioni costruttive di dettaglio, bensì definendo unicamente i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute i portata generale, completati da una serie di requisiti più specifici per talune categorie di macchine e, prevedendo, anche al fine di rendere più agevole ai fabbricanti la prova della conformità ai requisiti essenziali, l'adozione di norme tecniche armonizzate a livello comunitario elaborate da organismi di diritto privato e che conservano la loro qualità di testi obbligatori

In generale, viene così lasciata ai fabbricanti l'intera responsabilità di attestare la conformità delle loro macchine a tali requisiti essenziali e solo per taluni tipi di macchine che presentano un potenziale maggiore di rischi, è prevista una procedura di certificazione più rigorosa.

L'Unione europea è già intervenuta più volte in tale settore, con direttive già recepite nell'ordinamento italiano, e da ultimo nuovamente con la nuova direttiva macchine 2006/42/CE del Parlamento Europea e del Consiglio del 17 maggio 2006, che riformula integralmente le disposizioni di settore ed abroga la precedente direttiva 98/37/CE, pur mantenendone l'impianto essenziale.

Dalla data di entrata in vigore della direttiva 89/392/CE "concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine" fino all'anno 2000 sono pervenuti agli uffici comunitari competenti per

materia numerosi quesiti sulla corretta attuazione della direttiva stessa. I vari comitati istituiti dalla Commissione europea sono riusciti a dare un parere certo solo ad una parte di essi, mentre altri hanno avuto dei pareri provvisori e per tutti i rimanenti non si è riuscito a trovare un accordo sull'interpretazione dei requisiti essenziali di sicurezza o sulle procedure da applicarsi per una corretta introduzione sul mercato delle macchine. La presenza di pareri provvisori, o peggio ancora di quesiti a cui non si è saputo dare una risposta, conducono di per sé ad una difformità di interpretazione e quindi ad un'alterazione del libero mercato.

Per questi motivi agli inizi del 2001 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad una modifica della direttiva (c.d. direttiva macchine) e 98/37/CE (c.d. direttiva ascensori) che dopo cinque anni di lunghe discussioni e successivi affinamenti, in sede di gruppo costituito presso il Consiglio dell'Unione europea, ha dato luogo alla direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 entrata in vigore in tutta Europa il 29 dicembre del 2009.

I cambiamenti sono molteplici e non tutti evidenti. La direttiva si prefigge di stabilire i requisiti essenziali per la salute e la sicurezza relativi alla progettazione e alla costruzione delle macchine sul mercato europeo al fine di migliorarne la sicurezza. La nuova versione della direttiva stabilisce una distinzione più netta fra la direttiva macchine e la direttiva "Bassa tensione". Il fatto che un prodotto sia coperto dall'una o dall'altra di tali direttive non si basa più su "l'origine principale dei rischi" individuata in occasione della valutazione del rischio. In sostituzione, la direttiva indica ormai sei categorie di macchine elettriche oggetto esclusivamente della direttiva "Bassa tensione". Per tutte le altre macchine, gli obiettivi di sicurezza della direttiva "Bassa tensione" sono applicabili per quanto riguarda i rischi elettrici, tuttavia tutti gli altri obblighi essenziali, così come l'obbligo relativo alla valutazione di conformità e all'immissione sul mercato, sono regolamentati esclusivamente dalla direttiva Macchine.

La direttiva Macchine si applica ormai parimenti alle quasi-macchine. Il fascicolo tecnico corrispondente deve precisare con quali obblighi della direttiva esse sono in conformità. Una distinzione più netta è stata del pari effettuata con la direttiva "Ascensori": gli impianti di sollevamento la cui velocità non superi 0,15 m/s, nonché gli ascensori di cantiere, saranno d'ora in poi oggetto della direttiva Macchine. La nuova direttiva contiene un elenco più dettagliato dei componenti di sicurezza oggetto della direttiva Macchine. I principali cambiamenti e complementi degli obblighi essenziali vertono sui punti seguenti:

- gli obblighi relativi alla valutazione del rischio sono più dettagliati;
- gli obblighi relativi all'ergonomia e alle emissioni sono formulati in maniera più precisa;
- nuovi obblighi sono stati definiti per le macchine che collegano piani definiti;
- gli obblighi relativi ai sedili e alla protezione contro i fulmini, che si limitavano finora alle macchine mobili e alle macchine di sollevamento, sono stati integrati nella parte generale dell'allegato I e sono quindi applicabili a tutte le macchine.

Se una macchina figurante nell'allegato IV della direttiva è stata progettata in conformità di una norma armonizzata che prevede tutti i requisiti essenziali pertinenti, il suo fabbricante non sarà più tenuto a fare intervenire un organismo notificato al fine di farne valutare la conformità. Se non vi è applicazione - ovvero solo parzialmente - delle norme armonizzate ovvero se le norme applicate non coprono la totalità degli obblighi essenziali pertinenti, tale fabbricante potrà optare per un esame CE ovvero per una procedura di "assicurazione qualità completa" figurante nell'allegato X.

Gli Stati membri dovranno assicurarsi che gli organismi notificati siano oggetto di una costante sorveglianza volta a verificare se essi ottemperino ai criteri stabiliti. Come avvenuto in precedenza, la notifica deve essere ritirata ad ogni organismo che non sia più in conformità con tali criteri. Questa regola si applicherà d'ora in poi anche in caso di mancata ottemperanza ai propri obblighi da parte di un organismo notificato.

L'articolo 4 espone in maniera esauriente gli obblighi degli Stati membri per quanto riguarda l'organizzazione della sorveglianza del mercato. L'articolo 19 prevede ormai una cooperazione fra le autorità competenti; tale cooperazione viene organizzata dalla Commissione. La nuova direttiva prevede peraltro che, previa concertazione con il Comitato macchine, la Commissione potrà limitare o vietare l'immissione sul mercato di macchine che presentino gli stessi rischi di una macchina riconosciuta precedentemente come non conforme.

Il recepimento della nuova direttiva macchine è stato previsto una prima volta nella legge 6 febbraio 2007, n. 13 "Legge Comunitaria 2006) mediante decreto legislativo da emanarsi entro il mese di marzo 2008. Essendo scaduto infruttuosamente il termine per l'esercizio della delega, tale recepimento è stato nuovamente disposto dalla legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2008).

Si è quindi giunti, infine, alla pubblicazione del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 17 che, in attuazione della predetta delega legislativa è intervenuto sulla materia con norme che consentono - in maniera più efficace di quelle già in vigore - di integrare la sicurezza nella progettazione e nella costruzione di macchinari di vario genere, di effettuarne un'installazione e manutenzione corretta nonché di garantire un'adeguata sorveglianza del mercato a fini di sicurezza e di efficienza.

Il nuovo decreto, sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, si applica alle macchine, alle attrezzature intercambiabili, ai componenti di sicurezza, agli accessori di sollevamento, alle catene, funi e cinghie ai dispositivi amovibili di trasmissione meccanica ed alle quasi-macchine. Sono invece esclusi dal campo di applicazione del decreto i componenti di sicurezza, destinati ad essere utilizzati come pezzi di ricambio in sostituzione di componenti identici e forniti dal fabbricante della macchina originaria, le attrezzature specifiche per parchi giochi e/o di divertimento, le macchine specificamente progettate o utilizzate per uso nucleare che, in caso di guasto, possono provocare una emissione di radioattività le armi, incluse le armi da fuoco, alcuni specifici mezzi di trasporto, le navi marittime e le unità mobili off-shore, nonché le macchine installate a bordo di tali navi e/o unità, le macchine appositamente progettate e costruite a fini militari o di mantenimento dell'ordine, le macchine appositamente progettate e costruite a fini di ricerca per essere temporaneamente utilizzate nei laboratori, gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere, le macchine adibite allo spostamento di artisti durante le rappresentazioni, i prodotti elettrici ed elettronici in materia di bassa tensione, le apparecchiature di collegamento e di comando e i trasformatori.

Possono essere immesse sul mercato ovvero messe in servizio unicamente le macchine che soddisfano le pertinenti disposizioni del decreto e non pregiudicano la sicurezza e la salute delle persone e, all'occorrenza, degli animali domestici o dei beni, quando sono debitamente installate, mantenute in efficienza e utilizzate conformemente alla loro destinazione o in condizioni ragionevolmente prevedibili. Possono essere immesse sul mercato unicamente le quasi-macchine che rispettano le pertinenti disposizioni del decreto legislativo. Il fabbricante o il suo mandatario, prima di immettere sul mercato ovvero mettere in servizio una macchina:

- a) deve accertarsi che soddisfi i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute indicati nell'allegato I del D.Lgs. 17/2010;
- b) deve accertarsi che il fascicolo tecnico sia disponibile;
- c) deve fornire in particolare le informazioni necessarie, quali ad esempio le istruzioni;

- d) deve espletare le appropriate procedure di valutazione della conformità;
- e) deve redigere la dichiarazione CE di conformità e deve accertarsi che la stessa accompagni la macchina;
- f) deve apporre la marcatura 'CE'.

Analogamente, il fabbricante o il suo mandatario, prima di immettere sul mercato una quasi-macchina, si accerta che sia stata espletata la specifica procedura di conformità.

Il fabbricante o il suo mandatario, ai fini delle procedure di valutazione della conformità delle macchine dispone o può usufruire dei mezzi necessari ad accertare la conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato I del decreto. Qualora le macchine siano disciplinate anche da altri provvedimenti di recepimento di direttive comunitarie relative ad aspetti diversi e che prevedono l'apposizione della marcatura 'CE', questa marcatura indica ugualmente che le macchine sono conformi alle disposizioni di questi provvedimenti. Tuttavia, nel caso in cui uno o più di detti provvedimenti lascino al fabbricante o al suo mandatario la facoltà di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura 'CE' indica la conformità soltanto alle direttive applicate dal fabbricante o dal suo mandatario. I riferimenti degli atti normativi applicati devono essere indicati, conformemente a come riportato nell'allegato II, parte 1, sezione A, punto 4, nella dichiarazione CE di conformità. Tale allegato prevede che la dichiarazione CE di conformità deve contenere un'indicazione con la quale si dichiara esplicitamente che la macchina è conforme a tutte le disposizioni pertinenti della presente direttiva e, se del caso, un'indicazione analoga con la quale si dichiara la conformità alle altre direttive comunitarie e/o disposizioni pertinenti alle quali la macchina ottempera. Questi riferimenti devono essere quelli dei testi pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

In occasione di fiere, di esposizioni, di dimostrazioni e simili, è consentita la presentazione di macchine o di quasi-macchine non conformi alle disposizioni del presente decreto legislativo, purché un cartello visibile indichi chiaramente la non conformità di dette macchine o di dette quasi-macchine e l'impossibilità di disporre delle medesime prima che siano rese conformi.

Inoltre, al momento delle dimostrazioni di tali macchine o quasi-macchine non conformi, sono prese le misure di sicurezza adeguate per assicurare la protezione delle persone.

Le macchine provviste della marcatura 'CE' e accompagnate dalla

dichiarazione CE di conformità, sono ritenute rispondenti alle disposizioni del D.Lgs. 17/2010. Si evidenzia, in proposito, che l'allegato II, parte 1 sezione A del decreto prevede che la dichiarazione e le relative traduzioni devono essere redatte alle stesse condizioni previste per le istruzioni [cfr. allegato I, punto 1.7.4.1, lettere a) e b)] e devono essere dattiloscritte oppure scritte a mano in caratteri maiuscoli. Tale dichiarazione riguarda esclusivamente la macchina nello stato in cui è stata immessa sul mercato, escludendo i componenti aggiunti e/o le operazioni effettuate successivamente dall'utente finale. La dichiarazione CE di conformità deve contenere gli elementi seguenti:

1. ragione sociale e indirizzo completo del fabbricante e, se del caso, del suo mandatario;
2. nome e indirizzo della persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico, che deve essere stabilita nella Comunità;
3. descrizione e identificazione della macchina, con denominazione generica, funzione, modello, tipo, numero di serie, denominazione commerciale;
4. un'indicazione con la quale si dichiara esplicitamente che la macchina è conforme a tutte le disposizioni pertinenti della presente direttiva e, se del caso, un'indicazione analoga con la quale si dichiara la conformità alle altre direttive comunitarie e/o disposizioni pertinenti alle quali la macchina ottempera. Questi riferimenti devono essere quelli dei testi pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
5. all'occorrenza, nome, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo notificato che ha effettuato l'esame CE del tipo di cui all'allegato IX e il numero dell'attestato dell'esame CE del tipo;
6. all'occorrenza, nome, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo notificato che ha approvato il sistema di garanzia qualità totale di cui all'allegato X;
7. all'occorrenza, riferimento alle norme armonizzate di cui all'articolo 4, che sono state applicate;
8. all'occorrenza, riferimento ad altre norme e specifiche tecniche applicate;
9. luogo e data della dichiarazione;
10. identificazione e firma della persona autorizzata a redigere la dichiarazione a nome del fabbricante o del suo mandatario.

Le macchine costruite in conformità di una norma armonizzata, il cui ri-

ferimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, si presumono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti da tale norma armonizzata.

I riferimenti delle norme nazionali che traspongono le norme armonizzate sono pubblicati, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Gli enti di normazione italiani di cui alla legge 21 giugno 1986, n. 317, adottano le procedure necessarie per permettere alle parti sociali di partecipare, a livello nazionale, al processo di elaborazione e di controllo delle norme armonizzate in materia di macchine.

Il Ministero dello sviluppo economico, qualora ritiene, anche a seguito di segnalazione di altri Ministeri o di parti interessate, che una norma armonizzata non soddisfi pienamente i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute ai quali fa riferimento e che sono enunciati nell'allegato I, presenta un atto di contestazione al comitato istituito dalla direttiva 98/34/CE, esponendone i motivi.

Riguardo alle macchine e alle quasi-macchine, già immesse sul mercato, le funzioni di autorità di sorveglianza per il controllo della conformità alle disposizioni del decreto, sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che operano attraverso i propri organi ispettivi in coordinamento permanente fra loro al fine di evitare duplicazioni dei controlli.

Le amministrazioni di cui sopra si avvalgono per gli accertamenti di carattere tecnico, in conformità alla legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL).

Qualora gli organi di vigilanza sui luoghi di lavoro e loro pertinenze, nell'espletamento delle loro funzioni ispettive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, rilevino che una macchina marcata CE o una quasi-macchina, sia in tutto o in parte non rispondente a uno o più requisiti essenziali di sicurezza, ne informano immediatamente il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Qualora sia constatato che una macchina provvista della marcatura 'CE', accompagnata dalla dichiarazione CE di conformità e utilizzata conformemente alla sua destinazione o in condizioni ragionevolmente prevedibili rischia di compromettere la salute e la sicurezza delle persone e, all'occorrenza, degli animali domestici o dei beni, il Ministero dello sviluppo economico, con provvedimento motivato e notificato all'interessato, previa

verifica dell'esistenza dei rischi segnalati, ordina il ritiro della macchina dal mercato, ne vieta l'immissione sul mercato ovvero la messa in servizio o ne limita la libera circolazione, indicando i mezzi di impugnativa avverso il provvedimento stesso ed il termine entro cui è possibile ricorrere; gli oneri relativi al ritiro dal mercato delle macchine o ad altra limitazione alla loro circolazione sono a carico del fabbricante o del suo mandatario.

Qualora sia constatato, nel corso degli accertamenti, che una quasi-macchina, accompagnata dalla dichiarazione di incorporazione, già immessa sul mercato, non sia conforme alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo, il Ministero dello sviluppo economico ne vieta l'immissione sul mercato, con provvedimento motivato e notificato all'interessato, con l'indicazione dei mezzi di impugnativa avverso il provvedimento stesso e del termine entro cui è possibile ricorrere.

Qualora le misure sopra descritte sono motivate da una lacuna delle norme armonizzate, il Ministero dello sviluppo economico, ove intenda mantenerle anche all'esito delle consultazioni, avvia la procedura di contestazione di una norma armonizzata.

Il Ministero dello sviluppo economico comunica i provvedimenti di cui al presente articolo al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed agli organi segnalanti la presunta non conformità. Nel caso in cui la segnalazione pervenga da Organismi di vigilanza locali, quali ASL o ARPA, i provvedimenti sono comunicati anche ai competenti uffici regionali eventualmente tramite il coordinamento regionale di settore costituito nell'ambito di attività della Conferenza Stato-Regioni.

Il Ministero dello sviluppo economico coopera, secondo gli indirizzi dati dalla Commissione europea, con le autorità di sorveglianza del mercato degli altri Stati membri ed informa immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri delle misure restrittive adottate a seguito della procedura di sorveglianza per il controllo della conformità alle disposizioni del decreto, con le relative motivazioni e precisando in particolare se la mancata conformità è dovuta:

- a) al mancato rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute indicati nell'allegato I del D.Lgs. 17/10;
- b) ad un'errata applicazione delle norme armonizzate o ad una lacuna delle medesime norme.

Quando la Commissione europea comunica che una macchina non conforme è stata immessa sul mercato provvista della marcatura CE, il Ministero dello sviluppo economico ordina immediatamente il ritiro dal

mercato o il divieto di immissione sul mercato della macchina non conforme, con provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Sono considerate macchine potenzialmente pericolose le macchine con caratteristiche tecniche che presentano rischi dovuti a lacune di norme armonizzate che la Commissione europea ha ritenuto non soddisfare pienamente i requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute dell'Allegato I del decreto a seguito della procedura di contestazione di una norma armonizzata. Sono altresì considerate macchine potenzialmente pericolose le macchine che, a causa delle loro caratteristiche tecniche, presentano lo stesso rischio di macchine per le quali uno Stato membro ha adottato misure di limitazione della libera circolazione ritenute giustificate dalla Commissione europea.

Qualora la Commissione europea adotta misure che richiedono agli Stati membri di vietare o limitare l'immissione sul mercato di macchine potenzialmente pericolose o che presentano rischi dovuti a lacune di norme armonizzate o di assoggettare tali macchine a particolari condizioni, il Ministero dello sviluppo economico provvede sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione europea.

Ai fini dell'attestazione di conformità della macchina alle disposizioni della nuova direttiva, il fabbricante o il suo mandatario applica una delle procedure di valutazione della conformità di seguito descritte.

A) Se la macchina non è contemplata dall'allegato IV, il fabbricante o il suo mandatario applica la procedura di valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbricazione della macchina di cui all'allegato VIII. Tale allegato descrive la procedura secondo la quale il fabbricante o il suo mandatario assicura e dichiara che la macchina in questione soddisfa i pertinenti requisiti della direttiva. Per ogni tipo rappresentativo della serie in questione il fabbricante o il suo mandatario elabora il fascicolo che deve dimostrare la conformità della macchina ai requisiti di sicurezza. Esso deve riguardare, nella misura in cui ciò sia necessario a tale valutazione, la progettazione, la fabbricazione ed il funzionamento della macchina. Il fascicolo tecnico deve essere redatto in una o in varie lingue ufficiali della Comunità

Il fascicolo tecnico comprende gli elementi seguenti:

- a) un fascicolo di costruzione composto:
 - da una descrizione generale della macchina,
 - da un disegno complessivo della macchina e dagli schemi dei circuiti

- di comando, nonché dalle relative descrizioni e spiegazioni necessarie per capire il funzionamento della macchina,
- dai disegni dettagliati e completi, eventualmente accompagnati da note di calcolo, risultati di prove, certificati ecc., che consentano la verifica della conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute,
 - dalla documentazione relativa alla valutazione dei rischi che deve dimostrare la procedura seguita, inclusi:
 - i) un elenco dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicabili alla macchina,
 - ii) le misure di protezione attuate per eliminare i pericoli identificati o per ridurre i rischi e, se del caso, l'indicazione dei rischi residui connessi con la macchina,
 - dalle norme e dalle altre specifiche tecniche applicate, che indichino i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti da tali norme,
 - da qualsiasi relazione tecnica che fornisca i risultati delle prove svolte dal fabbricante stesso o da un organismo scelto dal fabbricante o dal suo mandatario,
 - da un esemplare delle istruzioni della macchina,
 - se del caso, dalla dichiarazione di incorporazione per le quasi-macchine incluse e dalle relative istruzioni di assemblaggio,
 - se del caso, da copia della dichiarazione CE di conformità delle macchine o di altri prodotti incorporati nella macchina,
 - da una copia della dichiarazione CE di conformità;
- b) nel caso di fabbricazione in serie, le disposizioni interne che saranno applicate per mantenere la conformità delle macchine alle disposizioni della direttiva.

Il fascicolo tecnico deve essere messo a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri per almeno 10 anni a decorrere dalla data di fabbricazione della macchina o dell'ultima unità prodotta nel caso di fabbricazione in serie.

B) Se la macchina è contemplata dall'allegato IV ed è fabbricata conformemente alle norme armonizzate, e nella misura in cui tali norme coprono tutti i pertinenti requisiti di sicurezza e di tutela della salute, il fabbricante o il suo mandatario applica una delle procedure seguenti:

- 1) la procedura di valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbricazione della macchina di cui all'allegato III;
- 2) la procedura di esame per la certificazione CE del tipo di cui all'allegato IX, più il controllo interno sulla fabbricazione della macchina di cui all'allegato VIII, punto 3, che prevede che il fabbricante debba prendere tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione assicuri la conformità della macchina fabbricata al fascicolo tecnico e ai requisiti di sicurezza.

la procedura di garanzia qualità totale di cui all'allegato X. Tale allegato descrive la valutazione della conformità di una macchina fabbricata applicando un sistema di garanzia qualità totale, e descrive la procedura in base alla quale un organismo notificato valuta e approva il sistema qualità e ne controlla l'applicazione.

C) Se la macchina è contemplata dall'allegato IV, ma è stata fabbricata non rispettando o rispettando solo parzialmente le norme armonizzate, ovvero se le norme armonizzate non coprono tutti i pertinenti requisiti di sicurezza e di tutela della salute o non esistono norme armonizzate per la macchina in questione, il fabbricante o il suo mandatario applica una delle procedure seguenti:

- a) la procedura di esame per la certificazione CE di cui all'allegato IX, descritta nelle note precedenti, più controllo interno sulla fabbricazione della macchina di cui all'allegato VIII, punto 3;
- b) la procedura di garanzia qualità totale di cui all'allegato X, sopra illustrata.**

Il fabbricante di una quasi-macchina, o il suo mandatario, prima dell'immissione sul mercato, si accertano che:

- sia preparata la pertinente documentazione di cui all'allegato VII, parte B;
- siano preparate le istruzioni per l'assemblaggio di cui all'allegato VI. In proposito si ricorda che le istruzioni per l'assemblaggio delle quasi-macchine devono contenere una descrizione delle condizioni da rispettare per effettuare una corretta incorporazione nella macchina finale, al fine di non compromettere la sicurezza e la salute. Le istruzioni per l'assemblaggio devono essere redatte in una delle lingue ufficiali della Comunità, accettata dal fabbricante della macchina in cui tale quasi-macchina sarà incorporata o dal suo mandatario.
- sia stata redatta la dichiarazione di incorporazione di cui all'allegato II,

parte 1, sezione B. La dichiarazione e le relative traduzioni devono essere redatte alle stesse condizioni previste per le istruzioni [cfr. allegato I, punto 1.7.4.1, lettere a) e b)], e devono essere dattiloscritte oppure scritte a mano in caratteri maiuscoli. La dichiarazione di incorporazione deve contenere gli elementi seguenti:

- ragione sociale e indirizzo completo del fabbricante della quasi-macchina e, se del caso, del suo mandatario;
- nome e indirizzo della persona autorizzata a costituire la documentazione tecnica pertinente, che deve essere stabilita nella Comunità;
- descrizione e identificazione della quasi-macchina, con denominazione generica, funzione, modello, tipo, numero di serie, denominazione commerciale;
- un'indicazione con la quale si dichiara esplicitamente quali requisiti essenziali della presente direttiva sono applicati e rispettati e che la documentazione tecnica pertinente è stata compilata in conformità dell'allegato VII B e, se del caso, un'indicazione con la quale si dichiara che la quasi-macchina è conforme ad altre direttive comunitarie pertinenti. Questi riferimenti devono essere quelli dei testi pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
- un impegno a trasmettere, in risposta a una richiesta adeguatamente motivata delle autorità nazionali, informazioni pertinenti sulle quasi-macchine. L'impegno comprende le modalità di trasmissione e lascia impregiudicati i diritti di proprietà intellettuale del fabbricante della quasi-macchina;
- una dichiarazione secondo cui la quasi-macchina non deve essere messa in servizio finché la macchina finale in cui deve essere incorporata non è stata dichiarata conforme, se del caso, alle disposizioni della presente direttiva;
- luogo e data della dichiarazione;
- identificazione e firma della persona autorizzata a redigere la dichiarazione a nome del fabbricante o del suo mandatario.

Le attività di certificazione relative alla procedura di esame per la certificazione CE del tipo di cui all'allegato IX ed alla procedura di garanzia qualità totale di cui all'allegato X, sono effettuate da organismi autorizzati e notificati ovvero da organismi autorizzati e notificati alla Commissione europea dagli altri Stati membri.

Possano essere autorizzati organismi in possesso dei requisiti di cui

all'allegato XI, come precisati con successivo decreto ministeriale. Si presume che gli organismi che soddisfano i criteri di valutazione previsti dalle norme armonizzate pertinenti, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea a titolo della direttiva 2006/42/CE, rispondano ai criteri pertinenti.

La pronuncia sull'autorizzazione è rilasciata entro centoventi giorni; in caso di richiesta di chiarimenti o di documenti, il termine è sospeso fino al ricevimento di questi ultimi. Il provvedimento di autorizzazione è adottato con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; il provvedimento di diniego è notificato al richiedente.

Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i requisiti che devono essere posseduti dagli organismi e le modalità di presentazione della domanda di autorizzazione.

Alle spese concernenti le procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi, ed ai successivi controlli sugli stessi, si applicano le disposizioni dell'articolo 47, della legge 6 febbraio 1996, n. 52. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono rideeterminate, fino a concorrenza del costo effettivo del servizio, le tariffe di cui al decreto interministeriale 27 dicembre 2002, e le relative modalità di versamento. Le predette tariffe sono aggiornate, sulla base del costo effettivo del servizio e con le stesse modalità, almeno ogni due anni.

Il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali determina gli indirizzi volti ad assicurare la necessaria omogeneità dell'attività di certificazione, vigila sull'attività degli organismi autorizzati e procede ad ispezioni e verifiche periodiche per accertare la permanenza dei requisiti ed il regolare svolgimento delle procedure previste dal presente decreto legislativo. L'organismo autorizzato fornisce, a richiesta, tutte le informazioni pertinenti, per consentire al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di assicurare che i requisiti di cui all'allegato XI siano soddisfatti.

Il Ministero dello sviluppo economico notifica tempestivamente alla Commissione europea e agli Stati membri gli organismi autorizzati, nonché le procedure specifiche per la valutazione delle conformità e le catego-

rie di macchine per le quali tali organismi sono stati designati e, se del caso, i numeri di identificazione che sono stati loro attribuiti in precedenza dalla Commissione europea. Il Ministero dello sviluppo economico notifica alla Commissione europea e agli altri Stati membri qualsiasi modifica successiva.

Il Ministero dello sviluppo economico revoca immediatamente l'autorizzazione rilasciata all'organismo qualora constati che:

- a) l'organismo non soddisfa più i criteri di cui all'allegato XI; oppure;
- b) l'organismo è responsabile della violazione grave di disposizioni che ne disciplinano l'attività.

Il Ministero dello sviluppo economico sospende l'autorizzazione all'organismo, per un periodo di durata non superiore a sei mesi, in tutti i casi in cui le non conformità nelle quali è in corso l'organismo sono eliminabili in tempi brevi ovvero non sono gravi e necessitano di una verifica per garantire che l'organismo sia in possesso dei requisiti tecnici ed amministrativi funzionali ai compiti ad esso assegnati.


I provvedimenti restrittivi di cui sopra, motivati e recanti mezzi e termini di ricorso, sono immediatamente comunicati dal Ministero dello sviluppo economico alla Commissione europea, agli altri Stati membri e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Se un organismo notificato constata che le disposizioni pertinenti del presente decreto legislativo non sono state rispettate o non sono più rispettate dal fabbricante o che l'attestato di esame CE del tipo o l'approvazione del sistema di garanzia qualità totale non avrebbero dovuto essere rilasciati, esso, tenendo conto del principio della proporzionalità, sospende o ritira l'attestato o l'approvazione rilasciato o lo sottopone a limitazioni, indicando i motivi dettagliati, a meno che il rispetto delle disposizioni sia assicurato mediante l'attuazione delle misure correttive appropriate da parte del fabbricante.

Le sospensioni, i ritiri, le limitazioni degli attestati di esame CE del tipo e delle approvazioni del sistema di garanzia qualità totale da parte degli organismi che li hanno rilasciati, devono essere motivati e devono contenere l'indicazione dei mezzi e dei termini di impugnativa. Essi sono comunicati immediatamente agli interessati e ai Ministeri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministero dello sviluppo economico informa tempestivamente la Commissione europea e gli altri Stati membri di tali sospensioni, revoche o limitazioni.

La marcatura di conformità 'CE' è costituita dalle iniziali 'CE', conforme-

mente al modello fornito nell'allegato III del D.Lgs. 17/10. Il predetto allegato prevede che la marcatura «CE» di conformità è costituita dalle iniziali «CE» secondo il simbolo grafico che segue:



In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura «CE», devono essere rispettate le proporzioni del simbolo di cui sopra. I diversi elementi della marcatura «CE» devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale, che non può essere inferiore a 5 mm. Per le macchine di piccole dimensioni si può derogare a detta dimensione minima. La marcatura «CE» deve essere apposta nelle immediate vicinanze del nome del fabbricante o del suo mandatario usando la stessa tecnica. Se è stata applicata la procedura di garanzia qualità totale, la marcatura «CE» deve essere seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato.

È vietato apporre sulle macchine marcature, segni e iscrizioni che possano indurre in errore i terzi circa il significato o il simbolo grafico, o entrambi, della marcatura 'CE'. Sulle macchine può essere apposta ogni altra marcatura, purché questa non comprometta la visibilità, la leggibilità ed il significato della marcatura 'CE'.

Costituisce marcatura non conforme:

- a) l'apposizione della marcatura 'CE' ai sensi del presente decreto su prodotti non rientranti nel campo di applicazione di cui all'art. 1 del decreto;
- b) l'assenza della marcatura 'CE' conforme ovvero l'assenza della dichiarazione CE di conformità per una macchina;
- c) l'apposizione, su una macchina, di una marcatura diversa dalla marcatura 'CE'.

Qualora sia constatata la non conformità della marcatura alle disposizioni del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico ordina al fabbricante, o al suo mandatario di adottare, entro un termine, le misure idonee a rendere il prodotto conforme. Decorso inutilmente il termine di cui sopra ovvero qualora le misure adottate siano ritenute non idonee, il Ministero dello sviluppo economico:

A) con provvedimento motivato e notificato all'interessato, previa verifica

dell'esistenza dei rischi segnalati, ordina il ritiro della macchina dal mercato, ne vieta l'immissione sul mercato ovvero la messa in servizio o ne limita la libera circolazione, indicando i mezzi di impugnativa avverso il provvedimento stesso ed il termine entro cui è possibile ricorrere; gli oneri relativi al ritiro dal mercato delle macchine o ad altra limitazione alla loro circolazione sono a carico del fabbricante o del suo mandatario.

- B)** qualora le misure sopra descritte sono motivate da una lacuna delle norme armonizzate, ove intenda mantenerle anche all'esito delle consultazioni, avvia la procedura di contestazione di una norma armonizzata.
- C)** informa immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri delle misure restrittive adottate a seguito della procedura di sorveglianza per il controllo della conformità alle disposizioni del decreto, con le relative motivazioni e precisando in particolare se la mancata conformità è dovuta:
- al mancato rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute indicati nell'allegato I del decreto);
 - ad un'errata applicazione delle norme armonizzate di cui all'articolo 4, comma 2 del decreto o ad una lacuna delle medesime norme.

Relativamente all'apparato sanzionatorio, il nuovo decreto prevede le seguenti fattispecie:

1. Salvo che il fatto non costituisce reato, il fabbricante o il suo mandatario che immette sul mercato ovvero mette in servizio macchine non conformi ai requisiti di cui all'allegato I del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro. Alla stessa sanzione è assoggettato chiunque apporta modifiche ad apparecchiature dotate della prescritta marcatura CE, che comportano la non conformità ai medesimi requisiti.

2. Salvo che il fatto non costituisce reato, il fabbricante di una quasi-macchina o il suo mandatario che contravviene alle prescrizioni relative alle procedure di conformità delle quasi macchine è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 18.000 euro.

3. Ferma restando l'applicazione dei punti 1 e 2, il fabbricante o il suo mandatario che a richiesta dell'autorità di sorveglianza, omette di esibire la documentazione di cui all'allegato VII del decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro.

4. Il fabbricante o il suo mandatario che immette sul mercato ovvero mette in servizio macchine che, seppure conformi ai requisiti di cui all'allegato

I, sono sprovviste della dichiarazione di conformità di cui all'allegato II è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro.

5. Salvo che il fatto non costituisce reato, chiunque appone o fa apporre marcature, segni ed iscrizioni che possono indurre in errore i terzi circa il significato o il simbolo grafico, o entrambi, della marcatura CE ovvero ne limitano la visibilità e la leggibilità è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.

6. Chiunque promuove pubblicità per macchine che non rispettano le prescrizioni del presente decreto legislativo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.

Le sanzioni sopra evidenziate si applicano se il 10 per cento del fatturato connesso a tutte le macchine o quasi-macchine per le quali la violazione è accertata è compreso tra il minimo ed il massimo della sanzione da applicare ovvero è inferiore al minimo. Se il 10 per cento di tale fatturato è superiore al massimo della sanzione da applicare, i relativi importi minimo e massimo sono rideterminati moltiplicandoli per cifre intere crescenti fino a che sia verificata la condizione di cui al periodo precedente. La sanzione è determinata secondo i criteri di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, tenendo conto, in particolare, della pericolosità connessa alla non conformità rilevata. In ogni caso la sanzione applicata non può superare l'importo massimo di 150.000 euro.

Il responsabile delle violazioni di cui ai punti 1 e 2 è tenuto a rifondere le spese sostenute per l'attuazione delle procedure di verifica sulle macchine o quasi-macchine. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di determinazione dei relativi importi che, versati all'entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa finalizzati a sostenere tali oneri.

Tutte le sanzioni sopra evidenziate sono irrogate dalla competente Direzione generale del Ministero dello sviluppo economico. Le somme derivanti da tali sanzioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, entro i limiti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera c), ultimo periodo, della legge 7 luglio 2009, n. 88, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero dello sviluppo economico.

Le disposizioni di attuazione della direttiva 2006/42/CE, per la parte relativa alle modifiche della direttiva 95/16/CE in materia di ascensori,

sono adottate con regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, legge 23 agosto 1988, n. 400, di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

Fino al 29 giugno 2011 è consentita l'immissione sul mercato e la messa in servizio apparecchi portatili a carica esplosiva per il fissaggio e altre macchine ad impatto a carica esplosiva che sono conformi alle disposizioni vigenti al 17 maggio 2006.

È abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, fatta salva la residua applicabilità delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 11, commi 1 e 3, del medesimo decreto.

L'elenco indicativo dei componenti di sicurezza di cui all'allegato V è aggiornato con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in attuazione degli eventuali aggiornamenti dell'elenco di tali componenti da parte della Commissione europea in base all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/42/CE.

Gli organismi già notificati ai sensi della direttiva 89/392/CEE e successive modifiche, codificata dalla direttiva 98/37/CE, recepite con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996 n. 459, devono chiedere al Ministero dello sviluppo economico la conferma della validità della loro notifica, nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale che dovrà essere appositamente emanato. Decorso tale termine, in mancanza della domanda di conferma, le autorizzazioni si intendono decadute. Alla decisione sulla domanda di conferma della notifica si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3 del decreto.

E' data facoltà al Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concedere notifica provvisoria, di durata pari a quattro mesi, ad organismi in relazione alle attività di certificazione CE del tipo. Tale notifica provvisoria potrà essere successivamente rinnovata, per lo stesso periodo di tempo, fino ad un massimo di due volte.